

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 N. 231

adottato con delibera dell'Amministratore Unico n. 41 del 9 giugno 2022

INDICE

I PARTE GENERALE	4
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	4
1.1 Lineamenti della responsabilità da reato previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni delineati dal D.lgs. 231/2001.	4
1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione e di Gestione quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.....	5
2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL	5
2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello.....	5
2.2 Funzioni del Modello.....	6
II. PARTE SPECIALE	8
3. IL MODELLO.....	8
3.1 Identificazione dei reati presupposti e la mappatura delle attività a rischio	8
3.2 Risk Assessment	9
3.3 L'Organismo di Vigilanza.....	10
3.4 Codice Etico	10
3.5 Diffusione del Modello e attività di formazione	10
4. IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	11
4.1 I PRINCIPI GENERALI.....	12
4.2 CONDOTTE SANZIONABILI	12

4.3 SOGGETTI DESTINATARI E SANZIONI PREVISTE.....	13
 4.3.1 SANZIONI PER I SOGGETTI APICALI: PERSONE CHE RIVESTONO FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	13
 4.3.2 SANZIONI PER I DIPENDENTI: DIRIGENTI, QUADRI IMPIEGATI E OPERAI	14
 4.3.3 DESTINATARI TERZI.....	16
4.4. PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE E DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	17
 4.4.1 SOGGETTI APICALI.....	17
 4.4.2 DIPENDENTI.....	19
 4.3.3 DESTINATARI TERZI.....	19
ALLEGATO 1	20
ALLEGATO 2	26
ALLEGATO 3	29
1.REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	29
2. REATI ATTINENTI AI DELITTI INFORMATICI	33
3. REATI ATTINENTI A CRIMINALITÁ ORGANIZZATA, AL TERRORISMO E A REATI TRANSNAZIONALI.....	35
4. REATI IN TEMA DI FALSITÁ DI MONETE E VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEgni DI RICONOSCIMENTO	36
5. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	37
6. REATI SOCIETARI.....	37
7. REATO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	41
8. REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE.....	42
9. REATI ATTINENTI AL MARKET ABUSE.....	42
10. REATI ATTINENTI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO	43
11. REATI ATTINENTI ALL'ANTIRICICLAGGIO	44
12. REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	45

13. REATI PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	46
14. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	46
15. REATI AMBIENTALI	47
16. REATO PER IMPIEGO DI STRANIERI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO	48
17. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	48
18. REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO E SCOMMESSA E GIOCHI DI AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.....	49
19. REATI TRIBUTARI E DI CONTRABBANDO	49
20. REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E I BENI PAESAGGISTICI	52
ALLEGATO 4	54
ALLEGATO 5	62

I PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001

1.1 Lineamenti della responsabilità da reato previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni delineati dal D.lgs. 231/2001.

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 rubricato *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha introdotto per la prima volta, un regime di responsabilità delle persone giuridiche definita formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale perché originata dalla commissione di alcuni specifici reati, elencati nel decreto stesso.

Detta disciplina si è resa necessaria per consentire l'adeguamento della normativa interna ad alcune Convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva già da tempo aderito e, segnatamente, la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali; e infatti il catalogo originario dei reati c.d. "presupposto" della responsabilità degli Enti era rappresentato, in massima parte, dai delitti contro la pubblica amministrazione.

Costituisce, dunque, presupposto di questa forma di responsabilità a carico degli Enti la commissione di alcuni reati tassativamente elencati nel Decreto (i) posti in essere nell'interesse o vantaggio dell'Ente (ii) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente stesso o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente medesimo, nonché (iii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Al ricorrere di tali requisiti, l'Ente viene chiamato a rispondere dell'illecito amministrativo che si affianca e si aggiunge al fatto reato commesso dalla persona fisica, quest'ultimo rilevante anche nella forma del delitto tentato.

L'estensione della responsabilità alle persone giuridiche per taluni illeciti penali, ritenuti particolarmente dannosi per la collettività, trova causa e giustificazione nel fatto che gli Enti stessi hanno tratto interesse o vantaggio dalla commissione del reato.

Da qui l'introduzione da parte del legislatore, in funzione deterrente, di una responsabilità che comporta l'applicazione di un sistema articolato di sanzioni, pecuniarie e interdittive, volte a elidere l'interesse o il vantaggio perseguito con la commissione del reato.

Tra le sanzioni previste, quelle interdittive - quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi – possono, infatti, incidere significativamente sull'attività di impresa e svolgere così un'efficacia deterrente anche maggiore rispetto a quella tipica delle sanzioni pecuniarie.

Quanto alla tipologia di reati che determinano il sorgere di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto nel suo testo originario, come detto, si riferiva a una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e di natura prettamente dolosa; il catalogo, col tempo, si è sensibilmente ampliato, fino a ricoprendere la quasi totalità dei "reati d'impresa", comprese le fattispecie di carattere colposo.

Per l'elenco completo dei Reati e degli illeciti si rinvia all'**Allegato 1**.

Infine, preme sottolineare, come l’Ente possa essere chiamato a rispondere in Italia dei reati citati anche se commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato consumato il reato.

1.2 L’adozione del Modello di Organizzazione e di Gestione quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

Il Legislatore, nell’introdurre la responsabilità dell’Ente in presenza di specifici reati commessi nell’interesse o vantaggio del medesimo, ha disciplinato una forma specifica di esonero.

Recita al riguardo l’art. 6 del Decreto che l’Ente non risponde qualora dimostri che vi sia:

- a) l’adozione e l’efficace attuazione, prima della commissione del fatto, di un Modello di organizzazione e di gestione (MOG) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) l’istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui è stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento;
- c) l’elusione fraudolenta del suddetto Modello di organizzazione e di gestione;
- d) il corretto adempimento da parte dell’Organismo di Vigilanza dei propri compiti di vigilanza e controllo.

Il Modello di organizzazione e gestione rappresenta, pertanto, il primo presupposto per l’esonero della responsabilità dell’Ente.

La sua redazione dovrà realizzarsi secondo i seguenti criteri:

1. individuare le singole attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati presupposto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati tenendo conto anche delle linee giuda redatte da associazioni rappresentative di categoria.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL

2.1 Obiettivi perseguiti con l’adozione del Modello

L’Azienda Multiservizi Forte dei Marmi Srl (di seguito anche “Azienda” o “Società”) è una società a totale partecipazione del Comune di Forte dei Marmi che opera secondo il modello dell’*in-house providing* ed ha per oggetto l’erogazione di servizi di interesse generale, la produzione di beni e servizi strumentali all’attività degli enti soci, lo svolgimento di funzioni amministrative di competenza degli stessi e servizi e attività strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali di questi ultimi.

In particolare la Azienda svolge le seguenti attività:

- attività amministrative e supporto alla gestione dei parcheggi a pagamento mediante apparecchi automatici;
- attività amministrative e supporto alla gestione e realizzazione del servizio informazioni e accoglienza turistica;
- attività amministrative e supporto alla gestione tributi comunali minori (COSAP, imposta di pubblicità, diritti pubbliche affissioni, tasi giornaliera, canone lampade votive, implementazione ecc.)
- gestione del servizio comunale di farmacia.
- gestione e organizzazione delle frecce direzionali in favore degli alberghi del Comune di Forte di Marmi svolta in autonomia nei limiti del 20%.

La Società è da sempre sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di massima trasparenza e di correttezza nella gestione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, del lavoro dei propri dipendenti e delle aspettative del proprio Socio (Comune di Forte dei Marmi) tanto che la stessa a far data dal febbraio 2016 si è dotata di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del Decreto 231.

La volontà di assicurare la piena *compliance* della propria attività alle istanze del legislatore nazionale e comunitario è peraltro desumibile dall'adozione, quale adempimento delle disposizioni della L.190/2012, da parte della Azienda, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT), volto alla repressione del fenomeno della corruzione, e al perseguimento degli obiettivi della trasparenza e dell'integrità.

La decisione di dotarsi di un nuovo Modello di Organizzazione Gestione e Controllo è stata assunta nella convinzione che le modifiche legislative ed il mutato contesto economico ed organizzativo, imponessero una revisione integrale del Modello - anziché il suo mero aggiornamento - che assicurasse l'adeguamento e l'armonizzazione alle novità normative, economiche ed organizzative.

Il presente Modello persegue lo scopo non solo di prevenire la commissione dei reati presupposto, ma anche di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto della Azienda Multiservizi Forte dei Marmi, affinché nell'espletamento delle proprie attività, seguano comportamenti corretti e lineari, in linea con i principi e valori espressi nel Codice Etico, parte integrante del Modello.

2.2 Funzioni del Modello.

Il Modello viene predisposto tenendo conto delle prescrizioni del Decreto e delle linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria ed ha l'obiettivo di creare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo volto a prevenire la commissione dei reati meglio elencati nell'allegato 1.

In particolare, il Modello si propone, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e della elaborazione di procedure volte a ridurre il pericolo di commissione di violazioni e di reati, di:

- far acquisire a tutti coloro che operano in nome e per conto della Azienda nelle Aree a Rischio, la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel MOG, è possibile incorrere in un illecito, passibile di sanzioni sul piano penale ed amministrativo, che possono coinvolgere la stessa Azienda;
- rendere noto che i comportamenti illeciti sono condannati dall'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi, in quanto contrari, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etico-sociali a cui l'Azienda intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale e ciò anche nel caso in cui la medesima fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio;
- permettere all'Azienda di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio.

La predisposizione di un Modello capace di assolvere le sue funzioni, impone un'articolata attività, distinta nelle seguenti fasi:

- I. identificazione di aree sensibili con riferimento ai reati richiamati dal Decreto attraverso l'analisi dei documenti rilevanti inerenti la struttura, l'attività e la natura dell'Azienda;
- II. esame puntuale delle aree sensibili come sopra individuate, con previsione delle modalità e degli strumenti attraverso cui astrattamente sarebbe possibile la commissione degli illeciti previsti dal Decreto dai suoi dipendenti o dai soggetti in posizione apicale;
- III. identificazione dei protocolli e/o delle regole vigenti, formalizzati o meno, in riferimento alle aree a rischio;
- IV. determinazione di standard di comportamento e di controllo all'interno di queste aree attraverso l'adozione di procedure specifiche rispetto alle quali l'agire dell'Azienda deve uniformarsi in relazione ai reati da prevenire;
- V. sensibilizzazione e diffusione delle regole di comportamento e delle procedure istituite a tutti i livelli aziendali;
- VI. definizione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- VII. istituzione dell'“Organismo di Vigilanza” (di seguito OdV) incaricato di vigilare sulla concreta applicazione del Modello a cui sia assicurato un flusso di comunicazione da e verso la Azienda;
- VIII. adozione di un Codice Etico;
- IX. adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate.

II. PARTE SPECIALE

3. IL MODELLO

Una volta delineati i principi e gli scopi che regolano la costruzione del Modello, così come raccolti nella “Parte Generale” la loro attuazione concreta è perseguita attraverso la previsione della “Parte Speciale” che ha per oggetto la costruzione di un insieme strutturato di norme di condotta, protocolli e procedure, che ha come destinatari i soggetti apicali (organi amministrativi e responsabili di area) e i soggetti sottoposti all’altrui direzione, e che ha lo scopo di prevenire la commissione di infrazioni penalmente rilevanti ai sensi del D.lvo 231/01.

A tal fine, appare imprescindibile analizzare le singole fattispecie di reato previste dal Decreto, attualizzandone i possibili profili problematici nell’ambito della realtà societaria facente capo a Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl.

Ciò implica in primo luogo la conoscenza delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto 231 che sono elencate nell’**Allegato 1**.

Segue la mappatura delle attività sensibili alla commissione dei suddetti reati, contenuta nell’**Allegato 2**, completata dall’illustrazione delle procedure di Risk Assessment declinate nell’**Allegato 3**.

A garanzia della concreta adozione ed attuazione del Modello, è poi disciplinata l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza, dotato di specifiche funzioni di controllo e di un proprio regolamento che costituisce documento autonomo inserito nel presente Modello quale **Allegato 4**.

Esauriscono, infine, la presente parte speciale del Modello il Codice Etico, il cui contenuto è racchiuso nell’**Allegato 5** ed il relativo sistema sanzionatorio.

3.1 Identificazione dei reati presupposti e la mappatura delle attività a rischio

Il catalogo dei reati individuati dal legislatore quali presupposto per la responsabilità amministrativa delle Società si è incrementato nel corso degli anni, affiancandosi alle originarie fattispecie dolose, anche ipotesi di illeciti colposi.

In generale, è possibile raggruppare il variegato elenco nelle seguenti macro-aree di reati:

1. reati contro la P.A. e suo patrimonio
2. reati informatici
3. reati di criminalità organizzata e terrorismo e reati transnazionali
4. reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo in strumenti o segni di riconoscimento
5. reati contro l’industria e il commercio
6. reati societari
7. reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
8. reati contro la personalità individuale
9. reati di abuso di mercato
10. reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro
11. reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
12. reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
13. reati in materia di violazione del diritto di autore
14. reato di induzione a non rendere dichiarazioni alla Autorità Giudiziaria
15. reati ambientali

16. reati di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare
17. reato di razzismo e xenofobia
18. reati di frode in competizioni sportive e giochi d'azzardo
19. reati tributari e di contrabbando
20. Reati contro il patrimonio culturale e beni paesaggistici

Le singole fattispecie raggruppate in tali macro aree sono state compiutamente elencate nell'**Allegato 1**.

Da un punto di vista metodologico la costruzione del modello ha avuto inizio da un censimento delle singole aree societarie, individuando, tra queste, quelle a rischio, ovvero astrattamente interessate dalle potenziali casistiche di reato previste dal Decreto.

Rispetto alle macro aree sopra illustrate è opportuno precisare che:

- sono stati esclusi dalla valutazione i reati di pratiche di mutilazioni genitali femminili, i reati di *market abuse*, e i reati in frode in competizione sportiva e giochi di azzardo ed infine i delitti contro il patrimonio culturale e beni paesaggistici perché oggettivamente estranei all'attività sociale e alla natura dell'Ente;
- non sono stati, altresì, ritenuti interferenti con l'attività in esame i reati di falsità in monete e carte di pubblico credito e valori di bollo, i reati contro la personalità individuale e quelli di contrabbando;
- i reati transnazionali sono stati mappati congiuntamente alle fattispecie di reati di criminalità organizzata e finalità di terrorismo;
- alcune fattispecie di reato assumono rilievo in ragione della loro ricorrenza in tutte le attività di impresa e non sono collegate peculiarmente alla attività svolta da Azienda Multiservizi, quali ad esempio i reati in materia di omicidio o lesioni colpose con violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i reati societari e quelli tributari;
- altre fattispecie delittuose assumono maggiore rilevanza avuto riguardo all'attività esercitata ovvero alla natura della società, come nel caso dei delitti contro la P.A. e il suo patrimonio.

La mappatura specifica delle attività a rischio, finalizzata ad individuare quelle sensibili alla commissione dei reati è contenuta nell'**Allegato 2**.

3.2 Risk Assessment

L'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi ha predisposto un Documento denominato Risk Assessment volto all'individuazione dei rischi di commissione dei reati presupposto e delle norme di condotta, protocolli e procedure finalizzate a neutralizzarli (**Allegato 3**).

Consapevole che non è in concreto ipotizzabile la creazione di un sistema di controllo interno tale da eliminare del tutto l'eventualità di situazioni di rischio, l'Azienda con l'adozione e la revisione del Modello si propone di ridurre significativamente ogni e qualunque rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale.

Il documento di Risk Assessment, per ogni tipologia di reato rilevante per l'Azienda, prevede:
(i) una dettagliata descrizione del potenziale rischio ai fini 231 a cui risulta esposta l'Azienda;
(ii) l'individuazione delle unità operative che potrebbero essere interessate da tale rischio; (iii) una valutazione preliminare del rischio; (iv) l'individuazione dei presidi di controllo posti in essere dalla Società- quali ad esempio regolamenti, disciplinari, policy, codici di comportamento-; (v) una valutazione finale del rischio residuo sulla base della presidi in essere con rilevazione di eventuali proposte di mitigazione dello stesso.

A tal fine si precisa che i presidi di controllo rappresentati dalle suddette procedure, regolamenti e codici di comportamento costituiscono parte integrante del presente Modello.

3.3 L'Organismo di Vigilanza

La concreta ed efficace attuazione del Modello non può prescindere dalla creazione di un organismo chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione e gestione adottato all'interno dell'organizzazione societaria.

In tale senso risulta inequivoco il dettato dell'art. 6 del D.lgs 231/01 che impone, quale condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa della società, che sia istituito un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomia di poteri e indipendenza, al quale sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Le regole che sovraintendono la composizione, la nomina, le funzioni, i compiti di tale organismo e lo svolgimento della sua attività sono contenute nell'apposito regolamento di cui all' **Allegato 4**.

3.4 Codice Etico

L'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi ritiene fondamentale l'osservanza di principi di comportamento basati su standard etici per garantire la crescita, l'affidabilità della gestione e l'immagine della stessa.

L'Azienda, in conformità alle indicazioni contenute nel D.lgs 231/01, adotta un Codice Etico che rappresenta la carta dei diritti e doveri che orientano le relazioni all'interno ed all'esterno della stessa ed è finalizzato ad assicurare che tutte le sue attività siano svolte nell'osservanza della normativa e dei principi di onestà, integrità, correttezza e buona fede. Tutti coloro che operano per Azienda Multiservizi Forte dei Marmi sono tenuti a conoscere, osservare e far osservare il Codice Etico nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

Il documento denominato Codice Etico e riportato nell'**Allegato 5** quale parte integrante del presente Modello, risulta suddiviso in una prima parte dedicata ai principi e ai valori a cui si ispira l'Azienda nell'esercizio di impresa, una seconda parte inerente le regole di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Azienda e si conclude con le prescrizioni che ne regolano l'attuazione e la verifica da parte degli organi a ciò preposti, prevedendo un sistema disciplinare in caso di sua violazione.

3.5 Diffusione del Modello e attività di formazione

L'Azienda Multiservizi di Forte dei Marmi promuove ed assicura la più ampia divulgazione dei principi contenuti nel Modello all'interno ed all'esterno della struttura.

Come prescritto dal D.Lgs 231/2001, l'attuazione del Modello richiede la sua conoscenza e diffusione e la formazione del personale; l'Azienda si impegna pertanto a facilitare e perseguire la conoscenza del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione, del ruolo e del loro contributo costruttivo sui suoi contenuti.

In particolare il Modello, una volta approvato, è comunicato formalmente a ciascun componente degli organi sociali e a tutti i dipendenti. Il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello, dichiarazione che viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza.

I principi e i contenuti del D.Lgs 231/2001 e del Modello sono divulgati mediante corsi di formazione a cui è posto l'obbligo di partecipazione.

Il presente Modello è reso disponibile a tutti gli utenti sul sito internet di Azienda Multiservizi di Forte dei Marmi.

In coerenza con quanto prescritto nel Codice Etico, il Modello è portato a conoscenza anche di tutti coloro (Destinatari Terzi¹) con cui la Società intrattiene rapporti economici rispetto ai quali si adottano le seguenti procedure:

1. informative sulle politiche e sulle procedure adottate dall’Azienda sulla base del Modello, e sulle conseguenze che comportamenti contrari al Modello o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
2. inserimento nei contratti con i Destinatari Terzi di apposite clausole, nelle quali essi dichiarano espressamente:
 - di essere consapevoli che il D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 prevede la responsabilità diretta delle Società per una serie di reati commessi nel suo interesse e/o a suo vantaggio da Dipendenti, Fornitori, Consulenti, ovvero Lavoratori autonomi e Collaboratori esterni in aggiunta alla responsabilità personale di colui che ha commesso l’illecito;
 - di non essere stati oggetto di procedimenti o condanne in relazione ad uno dei reati contemplati dal Decreto e di impegnarsi ad informare immediatamente Azienda Multiservizi Forte dei Marmi nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti;
 - di attenersi rigorosamente, nell’esecuzione dei rapporti contrattuali con Azienda Multiservizi Forte dei Marmi, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del Codice Civile, alle norme contenute nel Modello e al Codice Etico di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi;
 - di aver adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo e un Codice Etico conforme ai principi previsti dal Decreto e, se non tenuti a tale adempimento, in ogni caso di essere a piena conoscenza del Modello e del Codice Etico di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi per effetto della loro consultazione sul sito web, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni;
 - di accettare che in caso di violazione del Codice Etico e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest’ultimo per reati previsti dal D. Lgs 231/01, che sia riconducibile alla loro responsabilità, sia facoltà di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi di recedere dal contratto e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax o PEC, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Idonei strumenti di comunicazione saranno altresì adottati per aggiornare tutti i Destinatari del Modello sopra indicati circa le eventuali modifiche apportate allo stesso.

4. IL SISTEMA DISCIPLINARE

¹ Nell’ambito di tale categoria possono farsi rientrare:

- tutti coloro che intrattengono con l’Azienda un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es. i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati);
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i professionisti in genere e i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., i Medici Competenti e, qualora esterni alla Multiservizi Forte dei Marmi, i Responsabili e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione);
- i contraenti, i partner e tutti i fornitori in generale.

4.1 I principi generali

In conformità alle disposizioni normative di cui agli artt. 6 comma 2, lett. e) e 7 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 231/2001, l’Azienda Multiservizi Forte dei Marmi ha proceduto all’adozione di un Sistema Disciplinare volto a perseguire il mancato rispetto delle misure previste dal Modello.

Il richiamato Sistema Disciplinare intende operare nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse, laddove applicabili, quelle previste nella contrattazione collettiva ed ha natura eminentemente interna all’Azienda stessa, non potendo ritenersi sostitutivo, bensì aggiuntivo, rispetto alle norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo vigenti.

La previsione espressa di sanzioni costituisce, da un lato, un deterrente rispetto alla commissione di reati e, dall’altro, supporta l’attività di vigilanza posta in essere dall’Organismo di Vigilanza unitamente agli Organi di Governo dell’Azienda, secondo un quadro teso a garantire la perfetta tenuta del Modello e la sua “effettività”.

È stato, così, predisposto un Sistema Disciplinare che sanziona le violazioni commesse in proporzione alla loro gravità e, nel contempo, opera precise differenziazioni a seconda dei ruoli rivestiti dai singoli soggetti, autori delle violazioni.

In particolare, la scelta della sanzione applicabile è strettamente correlata alla valutazione complessiva del fatto e delle sue conseguenze, con disamina specifica dei profili che concernono l’intenzionalità del comportamento e/o il grado della colpa, nonché la personalità dell’autore (sussistenza di precedenti disciplinari a suo carico e/o pendenze). Solo all’esito di quest’articolata analisi diverrà possibile esprimere compiutamente un giudizio circa la difformità della condotta rispetto alla procedura prevista dal Modello, accertando in modo inequivoco il grado di inottemperanza alle norme e la gravità delle violazioni commesse.

In ogni caso, va sottolineato che la decisione di perseguire i comportamenti che hanno violato le prescrizioni prescinde del tutto dall’instaurazione e/o dall’esito del procedimento penale, anche qualora la condotta censurata valga ad integrare quelle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto 231.

Il sistema disciplinare è vincolante per tutti i dipendenti e, ai sensi dell’art. 7, comma 1, Legge 300/1970, deve essere esposto “mediante affissione in luogo accessibile a tutti”.

Il presente sistema, quale parte integrante del Modello, è pubblicato sul sito internet della Azienda Multiservizi Forte dei Marmi.

4.2 Condotte sanzionabili

Sono sanzionabili secondo il presente Sistema Disciplinare, i comportamenti attuati in violazione del Modello organizzativo e del Codice Etico, nonché la mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall’Organismo di Vigilanza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono condotte sanzionabili:

1. la mancata osservanza di procedure o protocolli ricompresi nel Modello e/o ivi richiamate;
2. l’inadempienza di obblighi informativi prescritti nel sistema di controllo;
3. l’omessa o non veritiera documentazione delle operazioni in conformità al principio di trasparenza;
4. l’omissione di controlli da parte dei soggetti apicali e/o responsabili;
5. il mancato rispetto degli obblighi formativi;
6. l’omesso controllo sulla diffusione del Codice Etico da parte dei soggetti apicali e/o responsabili;
7. l’adozione di qualsiasi atto elusivo dei sistemi di controllo;
8. l’adozione di comportamenti che espongano l’Azienda Multiservizi Forte dei Marmi alla comminazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

In relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati, si è creato un sistema disciplinare che, innanzitutto, sanzioni tutte le infrazioni al Modello, dalla più lieve alla più grave, mediante un sistema di *gradualità* della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della *proporzionalità* tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

4.3 Soggetti destinatari e sanzioni previste

Il Sistema Disciplinare previsto dal Modello 231 è articolato variando le sanzioni in base al rapporto che lega i soggetti destinatari delle stesse all’Azienda.

Tali soggetti si identificano nei soggetti apicali, nei dipendenti e nei terzi che a vario titolo entrano in contatto con la Società.

In considerazione delle modifiche che nel corso degli anni l’Azienda Multiservizi può subire nella propria organizzazione, si ritiene opportuno, prospettare un’elencoazione più ampia possibile delle figure apicali e delle qualifiche soggettive ricomprese nella categoria dipendenti che, in astratto, possano incorrere in una o più infrazioni del Modello, in modo tale che quest’ultimo possa ritenersi adatto – con le eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie – ad “assorbire” in futuro i suindicati cambiamenti.

L’efficacia del presente sistema disciplinare con riferimento ai suoi destinatari richiede:

- per i soggetti apicali (amministratori, sindaci) l’inserimento delle sanzioni più opportune a livello statutario;
- per i lavoratori subordinati dipendenti dell’Azienda, l’inserimento nei contratti individuali di specifiche clausole aventi ad oggetto la previsione dell’applicabilità delle misure sanzionatorie in caso di comportamenti non conformi al Modello;
- per i soggetti terzi (Fornitori di beni e servizi, Consulenti ovvero Lavoratori autonomi e Collaboratori esterni) l’inserimento nei contratti dell’impegno a rispettare il Codice Etico, il Modello e le Procedure applicabili alle prestazioni oggetto del rapporto, con relativa previsione di clausole risolutive o diritti di recesso in favore della Società senza alcuna penale in capo a quest’ultima e fatti salvi i diritti di risarcimento, in caso di realizzazione di reati presupposto, ovvero in caso di violazione del citato Codice Etico o delle procedure.

4.3.1 Sanzioni per i soggetti Apicali: persone che rivestono funzioni di Rappresentanza, Amministrazione e Controllo

Le norme e i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nei documenti ad esso connessi devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno all’organizzazione della Multiservizi di Forte dei Marmi, una posizione c.d. “apicale”.

Rientrano in tale categoria gli Amministratori (con tale termine si allude al Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Unico, in base al sistema in essere al momento dei fatti), i Sindaci, i Revisori e l’Organismo di Vigilanza.

- **Amministratori, Collegio Sindacale, Revisori contabili**

Le violazioni degli Amministratori, dei Sindaci e/o dei Revisori devono essere immediatamente comunicate, per iscritto, all’Organismo di Vigilanza, il quale, altrettanto tempestivamente, ne darà informazione, a seconda dell’autore, agli Amministratori e/o al Collegio Sindacale, i quali procederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto, tra le quali, in caso di massima gravità, l’esercizio dell’azione di responsabilità, prevista dagli artt. 2393 c.c. e la conseguente destituzione dalla carica.

- **Organismo di Vigilanza**

In caso di violazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza, gli Amministratori qualora non abbiano acquisito in proprio la notizia dovranno essere tempestivamente informati, al fine di istruire il procedimento volto alla verifica dei presupposti per l'irrogazione della sanzione.

All'esito della suddetta procedura verranno assunte le iniziative più opportune ed adeguate, coerentemente con la gravità della violazione, adottando i conseguenti provvedimenti sanzionatori, finanche pervenendo alla revoca dell'incarico ed alla conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

Si precisa che in caso di Organismo di Vigilanza in composizione collegiale la violazione da parte di uno dei suoi membri dovrà essere segnalata anche dagli membri dell'Organismo di Vigilanza medesimo nel momento in cui ne vegano a conoscenza.

4.3.2 Sanzioni per i Dipendenti: Dirigenti, Quadri Impiegati e Operai.

Le norme e i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nei documenti ad esso connessi devono essere rispettati dai dipendenti dell'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi, costituendo la loro violazione fonte di responsabilità disciplinare.

Assume rilevanza, al riguardo, la posizione di tutti coloro che sono legati all'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuto.

L'Azienda ha adottato, e tutt'ora applica, al proprio personale i seguenti contratti collettivi di lavoro:

- CCNL “*per i dipendenti dalle imprese gestite o partecipate dagli enti locali esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori parafarmaceutici*” del 22.7.2013 e s.m.i. (tale contratto è applicato al personale addetto alle farmacie comunali e al personale amministrativo dell'Azienda);
- CCNL “*per il personale dipendente dalle aziende esercenti autorimesse, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente*” del 22.6.2013 e s.m.i. (tale contratto è applicato al personale addetto al controllo della sosta sul territorio comunale);
- CCNL “*per i dipendenti dalle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo*” dell’8.2.2018 e s.m.i. (tale contratto è applicato al personale addetto all’Ufficio Informazioni Turistiche).

In presenza di violazioni commesse dai dipendenti, l'Organismo di Vigilanza deve informare tempestivamente gli Amministratori, i quali, anche previo autonomo riscontro della violazione segnalata, daranno avvio ad un procedimento disciplinare, in ossequio alle previsioni contrattuali-collettive di riferimento, volto alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti per l'irrogazione di un provvedimento disciplinare, con le modalità di cui al paragrafo 4.4.2.

Si ritiene opportuno, anche per i dipendenti, distinguere le tipologie di sanzioni in base alla qualifica rivestita dal soggetto autore della violazione.

- **Dirigenti**

All'esito del procedimento disciplinare gli amministratori provvederanno ad irrogare le sanzioni in proporzione alla gravità delle infrazioni sulla base di quelle previste dal CCNL applicato dall'Azienda al rapporto di lavoro in questione.

Nel caso in cui, all'esito del procedimento disciplinare, emergesse il venir meno del vincolo fiduciario tipico del rapporto di lavoro dirigenziale, l'Azienda potrà pervenire alla risoluzione del rapporto di lavoro.

A tal fine tutti i contratti individuali di lavoro dei Dirigenti dovranno essere muniti della specifica clausola: *"In relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 dell'8*

giugno 2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, e in particolare ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lett. b), nel ribadire la natura fiduciaria del rapporto di lavoro si precisa che, nei casi di violazione delle procedure e delle misure previste dal Modello 231 della Società e/o di adozione, nell'espletamento delle attività connesse alle aree di rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, l'Azienda provvederà ad applicare, nei confronti del responsabile, le misure più idonee in relazione alla gravità del comportamento, non esclusa la possibilità di ricorrere alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. L'Azienda, peraltro, si riserva di adottare adeguate misure a carattere patrimoniale, anche aggiuntive rispetto alla responsabilità risarcitoria ascrivibile al soggetto".

- **Quadri, Impiegati e Operai**

Le sanzioni applicabili dagli Amministratori ai dipendenti con qualifica di Quadri, Impiegati ed Operai sono quelle previste dal CCNL applicato dall'Azienda al rapporto di lavoro in questione.

In particolare avuto riguardo al fatto che, salvo alcune lievi marginali differenze,² le sanzioni previste nei tre CCNL in essere presso l'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi sono identiche, possiamo di seguito elencare le predette sanzioni, graduate in base alla tipologia e alla gravità della violazione.

a) *Rimprovero verbale:*

- Lieve inadempienza di quanto stabilito dalle procedure previste dal Modello o adozione di un atteggiamento negligente e/o non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- Omessa segnalazione di lievi inadempienze commesse da altri appartenenti al personale.

b) *Rimprovero scritto:*

- Inadempienze punibili con il rimprovero verbale, ma che, per conseguenze specifiche o per recidività, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure previste dal Modello o adozione ripetuta di un atteggiamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- Omessa e/o ripetuta omessa segnalazione di inadempienze non gravi commesse da altri dipendenti.

c) *Multa in misura non eccedente l'importo di 3 o 4 ore della normale retribuzione* (in base al CCNL applicato al rapporto di lavoro del dipendente):

- Inosservanza totale delle procedure previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello;
- Omessa segnalazione di gravi irregolarità/inosservanze commesse da altri dipendenti che siano tali da esporre la Società ad una situazione oggettiva di rischio o da provocare per essa effetti negativi.

d) *Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 5 o a 10 giorni retribuzione* (in base al CCNL applicato al rapporto di lavoro del dipendente):

- Violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare una possibile ipotesi di reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..

e) *Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo (con o senza preavviso):*

- Comportamento in evidente violazione delle prescrizioni del Modello e tale da comportare la possibile applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001;

² Il CCNL Turismo e Pubblici esercizi parla di "rimprovero verbale", mentre il CCNL "Assofarm" parla di "biasimo inflitto verbalmente"; il CCNL Assofarm prevede la multa di quattro ore della retribuzione, mentre negli altri due CCNL è limitata quantitativamente in tre ore. Ed ancora il CCNL Turismo e Pubblici esercizi limita la durata della sospensione dalla retribuzione e dal servizio "a non più di cinque giorni", mentre gli altri due CCNL arrivano "fino a dieci giorni".

- Atteggiamento riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire la prosecuzione, seppur provvisoria, del rapporto stesso.

Nella scelta e nella commisurazione delle sanzioni, saranno applicati i seguenti parametri:

- a) livello di responsabilità e autonomia del soggetto autore della violazione;
- b) intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza e imperizia;
- c) esistenza di precedenti disciplinari, entro il limite dei ventiquattro mesi dalla loro applicazione;
- d) gravità della condotta, rapportata anche all'effettivo rischio a carico della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In caso di archiviazione del procedimento disciplinare gli Amministratori saranno tenuti a darne motivazione scritta all'Organismo di Vigilanza

In virtù dell'adozione del presente Sistema Disciplinare si prevede l'inserimento all'interno dei contratti individuali di lavoro del personale non avente qualifica dirigenziale, della seguente clausola: *"In relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, e in particolare ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lett. b), si fa presente che la violazione, da parte del dipendente, delle procedure e delle misure previste dal Modello 231 della Società e/o l'adozione, nell'espletamento delle attività connesse alle aree di rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, potrà determinare l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente stesso".*

4.3.3 Destinatari Terzi

Le norme e i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nei documenti ad esso connessi devono essere rispettati anche da tutti i soggetti (di seguito, collettivamente denominati anche ‘Destinatari Terzi’) che entrano a vario titolo in rapporto con l’Azienda Multiservizi Forte dei Marmi.

Nell’ambito di tale categoria possono farsi rientrare:

- tutti coloro che intrattengono con l’Azienda un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es. i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati);
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i professionisti in genere e i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., i Medici Competenti e, qualora esterni alla Multiservizi Forte dei Marmi, i Responsabili e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione);
- i contraenti, i partner e tutti i fornitori in generale.

A tal fine, dovrà essere previsto l’inserimento nei contratti/incarichi di specifiche clausole nelle quali l’interessato dichiari di conoscere i principi di comportamento di cui al Modello ed al Codice Etico applicati dall’Azienda Multiservizi e si impegni al loro rispetto, prevedendosi, in difetto, l’applicazione delle sanzioni di seguito indicate:

- *diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello, pena la risoluzione del rapporto;*
- *risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la società/revoca dell’incarico;*
- *eventuale applicazione di penali.*

È in ogni caso, fatto salvo il diritto dell’Azienda al risarcimento del danno qualora, dalla violazione dei Terzi, essa subisca un pregiudizio, anche di immagine, economicamente apprezzabile, ad esempio in conseguenza dell’irrogazione di misure sanzionatorie, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nei contratti/lettere di incarico.

Si precisa che quanto precede vale anche per coloro che si trovano a collaborare con l’Azienda in forza di un contratto di somministrazione (previsto dagli artt. 30 e ss., d.lgs. n. 81/2015) ovvero di un provvedimento di distacco (*ex art. 30, d.lgs. 276/2003*); atteso che costoro sono soggetti unicamente al potere disciplinare del proprio datore di lavoro (e, quindi, rispettivamente dell’agenzia di somministrazione e del soggetto distaccante), sarà quest’ultimo a doversi obbligare a far rispettare il Modello ai propri dipendenti impiegati presso la diversa Società.

La clausola da inserire nei contratti è la seguente: *"In relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti e in particolare ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lett. b), la violazione delle regole previste nel Codice Etico e nel Modello 231 della Società, nonché la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto stesso da parte di lavoratori autonomi, parasubordinati, dipendenti dalle società di servizi, fornitori, professionisti e collaboratori a qualsiasi titolo che svolgono funzioni per conto dell’Azienda sono sanzionate con la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale. L’Azienda Multiservizi Forte dei Marmi s.r.l., peraltro, si riserva di adottare adeguate misure a carattere patrimoniale, anche aggiuntive, rispetto alla responsabilità risarcitoria ascrivibile al soggetto"*.

4.4. Procedimento di contestazione della violazione e di irrogazione delle sanzioni

Nella presente sezione sono indicate le procedure da seguire nella fase di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla eventuale commissione delle violazioni previste nella sezione precedente.

In particolare, si ritiene opportuno delineare il procedimento di irrogazione delle sanzioni con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando per ognuna:

- la fase precedente all’eventuale contestazione della violazione all’interessato;
- la fase di accertamento, determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

L’Organismo di Vigilanza, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, ha l’obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli ritenuti opportuni.

Esaurita l’attività di verifica e di controllo, l’Organismo di Vigilanza valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione sanzionabile del Modello.

In caso affermativo, segnala la violazione agli organi aziendali competenti; in caso negativo, trasmette comunque la segnalazione ai medesimi organi ai fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi, regolamenti o norme interne applicabili.

Qualora gli organi aziendali competenti per l’irrogazione della sanzione dovessero constatare che la violazione del Modello riscontrata dall’Organismo di Vigilanza comporti anche una o più violazioni delle previsioni di cui ai regolamenti disciplinari aziendali e/o alla contrattazione collettiva, all’esito del procedimento prescritto potrà essere irrogata una sanzione, tra quelle nel concreto applicabili, anche più grave di quella proposta dall’Organismo di Vigilanza.

4.4.1 Soggetti Apicali

Amministratori, Sindaci e Revisori

In presenza di comportamenti idonei a costituire violazione del Modello da parte degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori, l’Organismo di Vigilanza, a cui devono essere tempestivamente comunicate le predette violazioni, trasmette agli organi competenti all’irrogazione della sanzione una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Sono titolari del potere disciplinare nei confronti degli organi amministrativi, a seconda della forma di gestione adottata dalla Società: il Collegio Sindacale in presenza di Amministratore Unico o di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione coinvolti nella violazione; il Presidente del CdA di concerto con il Collegio Sindacale nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione; il Collegio Sindacale in tutti i restanti casi; l'organo amministrativo (Amministratore Unico e Consiglio di Amministrazione) in presenza di violazioni imputabili al Collegio Sindacale o ai singoli Sindaci e Revisori.

Subito dopo e comunque non oltre dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, l'organo competente (Amministratori, Collegio Sindacale anche di concerto), convoca l'autore della violazione indicato dall'Organismo di Vigilanza per un'adunanza, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- indicare la data dell'incontro, con l'avviso all'interessato della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

La convocazione deve essere sottoscritta dall'organo competente (Amministratore Unico, Presidente CDA, Collegio Sindacale) da individuarsi in base alla forma di gestione adottata e al soggetto autore della violazione.

In occasione del previsto incontro innanzi all'organo competente l'irrogazione della sanzione, a cui possono partecipare all'occorrenza il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza, è disposta l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

L'organo competente, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'Organismo di Vigilanza.

In caso di archiviazione del procedimento il provvedimento, contenente le motivazioni espresse delle ragioni a sostegno di detta decisione, dovrà essere trasmesso all'Organismo di Vigilanza.

Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella decurtazione degli emolumenti o nella revoca dall'incarico, il relativo atto a firma dell'organo competenze viene comunicato per iscritto all'interessato e all'Organismo di Vigilanza, che verifica la sua applicazione.

Organismo di Vigilanza

In presenza di comportamenti idonei ad integrare violazioni del Modello imputabili all'Organismo di Vigilanza, la relativa comunicazione dovrà essere trasmessa senza ritardo agli Amministratori, che procederanno ad istruire il procedimento nei termini sopra indicati in quanto applicabili.

Competente all'irrogazione della sanzione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza è l'Organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale.

4.4.2 Dipendenti

In presenza di violazioni idonee ad integrare violazione del Modello da parte di un dipendente, l'Organismo di Vigilanza deve darne tempestiva comunicazione agli Amministratori, organo competente all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, trasmettendo una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Si applicano le medesime disposizioni, in quanto compatibili, previste per il procedimento sanzionatorio a carico delle posizioni apicali.

L'organo amministrativo cura l'effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge, nonché delle previsioni della contrattazione collettiva di settore e aziendale.

L'OdV verifica l'applicazione del provvedimento.

4.3.3 Destinatari Terzi

In presenza di comportamenti idonei ad integrare violazioni del Modello imputabili ai soggetti Terzi, l'Organismo di Vigilanza trasmette all'organo amministrativo ed al dipendente aziendale responsabile della gestione del rapporto contrattuale in questione una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Si applicano le medesime disposizioni, in quanto compatibili, previste per il procedimento sanzionatorio a carico delle posizioni apicali e dei dipendenti.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, l'organo amministrativo – sentito anche responsabile della gestione del rapporto contrattuale in questione – si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'Organismo di Vigilanza.

L'organo amministrativo, quindi, invia al soggetto interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione, nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile, invitandolo a presentare le proprie osservazioni nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Scaduto il termine l'organo amministrativo adotta il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione che viene comunicato per iscritto all'interessato e trasmesso per conoscenza all'Organismo di Vigilanza che verifica la sua applicazione.

In caso di archiviazione, il relativo provvedimento, contenente le motivazioni espresse della ragioni a sostegno della decisione, deve essere trasmesso all'Organismo di Vigilanza.

ALLEGATO 1

Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli Enti ex D.lgs 231/2001 aggiornato al 23 marzo 2022

Art. D. Lgs 231/2001	Fonte Legislativa	Rubrica
24	316bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato
24	316ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
24	356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture
24	640, c. 2, n. 1, c.p.	Truffa (solo se a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea)
24	640bisc.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
24	640ter c.p.	Frode informatica (solo se a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea)
24	art. 2 L.898/1986	Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale
24bis	615quater c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
24bis	640quinquies c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
24bis	617quinquies c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
24bis	491bisc.p.	Documenti informatici (falsità di documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria)
24bis	635quinquies c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
24bis	635quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
24bis	635ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici dello Stato o di altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
24bis	635bis c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
24bis	615quinquies c.p.	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema
24bis	615ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
24bis	617quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
24 bis	art. 11 co.11 D.L. 105/2019	Delitti inerenti il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
24ter	416ter c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso
24ter	art. 407 c. 2, lett. a), n. 5 c.p.p.	Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, c. terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110
24ter	DPR 309/90, art. 74	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
24ter	416 c.p.	Associazione per delinquere
24ter	416bis c.p.	Associazioni di tipo mafioso anche straniere

24ter	630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
25	314, co 1, c.p.	Peculato
25	316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui
25	318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione
25	321 c.p.	Pene per il corruttore
25	322 c.p.	Istigazione alla corruzione
25	323 c.p.	Abuso di ufficio
25	346 bis c.p.	Traffico di influenze illecite
25	319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
25	319ter c.p.	Corruzione in atti giudiziari
25	319quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità
25	317 c.p.	Concussione
25bis	454 c.p.	Alterazione di monete
25bis	473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
25bis	474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
25bis	459 c.p.	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
25bis	464 c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
25bis	460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
25bis	461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
25bis	457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
25bis	455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
25bis	453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
25bis1	515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio
25bis1	513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio
25bis1	517quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
25bis1	517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
25bis1	514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali
25bis1	516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
25bis1	517terc.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
25bis1	513bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
25ter	2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
25ter	2625 c.c.	Impedito controllo
25ter	2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
25ter	2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

25ter	2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti
25ter	2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
25ter	2635bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati
25ter	2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale
25ter	2637 c.c.	Aggiotaggio
25ter	2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori
25ter	2621bis c.c.	False comunicazioni sociali, fatti di lieve entità
25ter	2622 c.c.	False comunicazioni sociali delle società quotate
25ter	2621 c.c.	False comunicazioni sociali
25ter	2629bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
25ter	2635 c.c.	Corruzione tra privati
25ter	2636c.c.	Illecita influenza sull'assemblea
25 ter	2623 c.c .	Falso in prospetto
25 ter	2624 c.c.	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
25quater	Terrorismo	Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
25quater1	583bis c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
25quinquies	600quater c.p.	Detenzione di materiale pornografico
25quinquies	609undecies c.p.	Adescamento di minorenni
25quinquies	600ter c.p.	Pornografia minorile
25quinquies	603bis c.p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
25quinquies	600 c.p.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
25quinquies	601 c.p.	Tratta di persone
25quinquies	602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi
25quinquies	600bis c.p.	Prostitutione minorile
25quinquies	600quater.1 c.p.	Pornografia virtuale
25sexies	D.Lgs. 58/1998	Abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato
25septies	589 c.p.	Omicidio colposo (solo con violazione delle norme salute e sicurezza norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
25septies	590 c.p.	Lesioni personali colpose (solo con violazione norme salute e sicurezza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
25octies	648ter.1 c.p.	Autoriciclaggio
25octies	648ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
25octies	648 c.p.	Ricettazione
25octies	648 bis c.p.	Riciclaggio
25octies.1	493 ter c.p.	Reati in materia di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
25octies.1	493 quater c.p.	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
25octies.1	640 ter c.p.	Frode informatica (se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

25novies	L. n .633/1941, 171 c 1 lett. a bis	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa
25novies	L. n. 633/1941 Art. 171 c.3	Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione
25novies	L. n.633/1941 Art. 171 bis c. 1,	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori
25novies	L. n.633/1941 Art. 171 bis c. 2	Riproduzione, trasferimento su altro supporto; estrazione distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati
25novies	L. n. 633/1941 171 ter	Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa
25novies	L. n. 633/1941 171 septies	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione
25novies	L. n.633/1941 171 octies	Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale
25decies	377 bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
25undecies	452 bis c.p.	Inquinamento ambientale
25undecies	452 quater c.p.	Disastro ambientale
25undecies	452 quinques c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente
25undecies	452 octies c.p.	Associazione per commettere delitti contro l'ambiente
25undecies	452 sexies c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
25undecies	727 bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
25undecies	733 bis c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
25undecies	D.Lgs. 152/2006 art. 260bis	Norme in materia ambientale, sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
25undecies	D.Lgs. 152/2006 art. 137 c. 2, 3, 5, 11 e 13	Norme in materia ambientale, scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose non autorizzato
25undecies	D.Lgs. 152/2006 art. 256 c. 1, lett. a) e b), 3, 5 e 6	Norme in materia ambientale, attività di gestione di rifiuti non autorizzata
25undecies	D.Lgs. 152/2006, art. 257 c. 1 e 2	Norme in materia ambientale, bonifica dei siti

25undecies	D.Lgs. 152/2006, art. 258 c. 4,	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
25undecies	D.Lgs. 152/2006, art. 259 c. 1	Traffico illecito i rifiuti
25undecies	D.Lgs. 152/2006, art. 260, c. 1 e 2	Norme in materia ambientale, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (richiamo da intendersi riferito all'art. 452-quaterdecies del c.p. ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 21/2018)
25undecies	D.Lgs. 152/2006 art. 279, c. 5	Norme in materia ambientale, sanzioni obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
25undecies	L 150/1992 art. 6, c. 4	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione
25undecies	L 150/1992 art. 3bis, c. 1,	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione
25undecies	L 150/1992 art. 2, c. 1 e 2	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione
25undecies	L 150/1992 art. 1, c. 1 e 2	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione
25undecies	D.Lgs. 202/2007 art. 8, c. 1 e 2	Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni
25undecies	D.Lgs. 202/2007 art. 9, c. 1 e 2	Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni
25undecies	L 549/1993 art. 3, c. 6	Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive
25duodecies	D.Lgs. 286/1998 art. 12, c. 3, 3bis, 3ter e 5, art. 22, c. 12bis	T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
25terdecies	L. 654/75 art.3, c.3 bis	Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e xenofobia (richiamo da intendersi riferito all'art. 640 bis del c.p. ai sensi del d.lgs 21/2018)
25quaterdecies	L 401/1989 art. 1 e 4,	Frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa
25quinquiesdecies	D.Lgs. 74/2000 art. 2 c. 1 e 2bis	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
25quinquiesdecies	D.Lgs. 74/2000 art. 3	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
25quinquiesdecies	D.Lgs. 74/2000 art. 4	Dichiarazione infedele
25quinquiesdecies	D.lgs 74/2000 art. 5	Omessa dichiarazione
25quinquiesdecies	D.Lgs. 74/2000 art. 8 c. 1 e 2bis	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
25quinquiesdecies	D.Lgs. 74/2000 art. 10	Occultamento o distruzione di documenti contabili
25 quinqiesdecies	D.Lgs 74/2000 art. 10 quater	Indebita compensazione
25quinquiesdecies	D.Lgs. 74/2000 art. 11	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
25 sexiesdecies	D.lgs 43/1973	I delitti di contrabbando
25 sexiesdecies	D.lgs 43/1973	I delitti di contrabbando

25 septiesdecies	518 nonies c.p.	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
25 septiesdecies	518 ter c.p.	Appropriazione indebita di beni culturali
25 septiesdecies	518 decies c.p.	Importazione illecita di beni culturali
25 septiesdecies	518 undeciesc.p.	Uscita o esportazione illecite di beni culturali
25 septiesdecies	518 dueodecies c.p.	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici
25 septiesdecies	518 quasterdecies c.p.	Contraffazione di opere d'arte
25 septiesdecies	518 bis c.p.	Furto di beni culturali
25 septiesdecies	518 quater c.p.	Ricettazione di beni culturali
25 septiesdecies	518 octies c.p.	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
25 duodevices	518 sxiees c.p.	Riciclaggio di beni culturali
25 duodevices	518 terdecies c.p.	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

ALLEGATO 2

Mappatura delle attività a rischio svolte dalla società

N.	ATTIVITA' SENSIBILI			FAMIGLIE DI REATO	
1	Adempimenti tributari - attività collegate alla verifica della regolarità contabile e fiscale (AGENZIA ENTRATE)	X	X	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	
2	Bilancio di esercizio- relazioni (nota integrativa e relazioni sulla gestione) – conti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società - attività di informazione sugli atti di governo e indirizzo della Società- attività di documentazione istituzionale e organizzativa		X		1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA P.A. 2. DELITTI INFORMATICI 3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA e TERRORISMO E REATI TRANSNAZIONALI 4. FALSITÀ IN MONETE, VALORI, ECC.. 5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 6. REATI SOCIETARI 7. DELITTO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI 8. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 9. ABUSI DI MERCATO 10. INFORTUNI SUL LAVORO 11. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO AUTORIZZATO 12. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI 13. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 14. INDUZIONE A NON RENDRE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 15. REATI AMBIENTALI 16. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 17. RAZZISMO E XENOFOBIA 18. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO E SCOMMESSE 19. REATI FISCALI E DI CONTRABBANDO 20. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E BENI PAESAGGISTICI
3	Contabilità ricezione ed emissione di fatture registrazione contratti di diverso genere - ricezione e contabilizzazione del denaro	X	X	X	
4	Gestione rapporti collegio sindacale	X	X	X	
5	Gestione del conflitto di interessi	X	X	X	
6	Progettazione della struttura organizzativa- procedure di selezione e assunzione del personale e gestione adempimenti amministrativi del personale - incentivi e remunerazione	Ufficio acquisti e gare - Responsabile anticorruzione e trasparenza	Organo amministrativo	Uffici amministrativi	

N.	ATTIVITA' SENSIBILI	FAMIGLIE DI REATO
7	Attività di gestione della comunicazione - gestione del sito internet- attività di comunicazione esterna e marketing- gestione utilizzo del sistema informatico.	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE
8	Attività collegate all'acquisto e vendita di beni e servizi – attività di gestione dei contratti di acquisti e di vendita.	X
9	Procedure per gare d'appalto o acquisizione di forniture- attività collegate alla realizzazione operativa dei servizi in gestione- attività collegate all'esecuzione del progetto e delle attività erogate- attività collegate al mantenimento o ottenimento di certificazioni o autorizzazioni.	X X X
10	Atti attività collegate ai rapporti con le autorità pubbliche in tema di salute e sicurezza sul lavoro (INPS, INAIL, ISPETTORATO DEL LAVORO) - adempimenti in materia di privacy (GARANTE PRIVACY) - verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro (ASL)	X X
11	Attività relative a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro- valutazione dei rischi- formazione del personale - adeguatezza dei luoghi di lavoro- sorveglianza sanitari – gestione infortuni	X
		1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA P.A. 2. DELITTI INFORMATICI 3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA e TERRORISMO E REATI TRANSNAZIONALI 4. FALSITÀ IN MONETE, VALORI, ECC.. 5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 6. REATI SOCIETARI 7. DELITTO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI 8. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 9. ABUSI DI MERCATO 10. INFORTUNI SUL LAVORO 11. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO AUTORICICLAGGIO 12. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI 13. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 14. INDUZIONE A NON RENDRE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 15. REATI AMBIENTALI 16. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 17. RAZZISMO E XENOFOBIA 18. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO E SCOMMESSE 19. REATI FISCALI E DI CONTRABBANDO 20. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E BENI PAESAGGISTICI

N.	ATTIVITA' SENSIBILI	FAMIGLIE DI REATO
12	Attività di gestione dei rifiuti prodotti singole farmacie e sede legale- attività di gestione e manutenzione degli impianti	Organo amministrativo e uffici amministrativi e farmacie
		UNITA' OPERATIVE COINVOLTE
		1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA P.A.
		2. DELITTI INFORMATICI
	X	3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA e TERRORISMO E REATI TRANSNAZIONALI
		4. FALSITÀ IN MONETE, VALORI, ECC..
		5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
		6. REATI SOCIETARI
		7. DELITTO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI
		8. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
		9. ABUSI DI MERCATO
		10. INFORTUNI SUL LAVORO
		11. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO AUTORIZZATO
		12. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI
		13. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
	X	14. INDUZIONE A NON RENDRE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
		15. REATI AMBIENTALI
		16. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
		17. RAZZISMO E XENOFOBIA
		18. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO E SCOMMESSE
		19. REATI FISCALI E DI CONTRABBANDO
		20. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E BENI PAESAGGISTICI

ALLEGATO 3

Schede di Risk Assessment in relazione al Modello ex D.Lgs. 231/2001

1.REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	29
2. REATI ATTINENTI AI DELITTI INFORMATICI	33
3. REATI ATTINENTI A CRIMINALITÁ ORGANIZZATA, AL TERRORISMO E A REATI TRANSNAZIONALI.....	35
4. REATI IN TEMA DI FALSITÁ DI MONETE E VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEgni DI RICONOSCIMENTO	36
5. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	37
6. REATI SOCIETARI.....	37
7. REATO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	41
8. REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE.....	42
9. REATI ATTINENTI AL MARKET ABUSE	42
10. REATI ATTINENTI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO	43
11. REATI ATTINENTI ALL'ANTIRICICLAGGIO	44
12	
12. REATI PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	46
13. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	46
14. REATI AMBIENTALI	47
15. REATO PER IMPIEGO DI STRANIERI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO	48
16. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	48
17. REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO E SCOMMESSA E GIOCHI DI AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.....	49
18. REATI TRIBUTARI E DI CONTRABBANDO	49

1.REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1

Titolo di reato	Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Riferimento normativo	Articolo 24 del D. Lgs. 231/2001
Descrizione del reato e del rischio	La condotta criminosa di Malversazione ai danni dello Stato (316 bis c.p.) si sostanzia <u>nel non destinare</u> le somme ricevute da un ente pubblico, o dall'Unione Europea, a titolo di contributi,

connesso	sovvenzioni e finanziamenti, alle finalità di pubblico interesse per cui sono state erogate; quella dell'articolo 316 ter c.p., nell'ottenere un'erogazione indebita attraverso l'esibizione di documentazione falsa.
Unità operative coinvolte	Uffici amministrativi- Organo amministrativo
Valutazione preliminare del rischio	Basso
Presidi di controllo posti dalla Società	Società a capitale pubblico. Sottoposta a controllo analogo
Valutazione finale del rischio residuo	Basso- trascurabile

1.2

Titolo di reato	Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture
Riferimento normativo	Articolo 24 del D. Lgs. 231/2001
Descrizione del reato e del rischio connesso	La condotta criminosa di frode nelle pubbliche forniture si realizza mediante frode nell'esecuzione di contratti di pubblica fornitura o nell'adempimento dei loro altri obblighi contrattuali. In particolare deve trattarsi di contratti di fornitura verso lo Stato, altro Ente Pubblico, imprese esercenti un pubblico servizio o di pubblica necessità. Il termine fornitura si riferisce sia alle cose che alle opere e quindi anche al <i>facere</i> costituito dalle prestazioni di materiali, nonché dalle attività tecniche e lavorative di un'impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico (es. fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione; o di un contratto di appalto). La violazione degli obblighi contrattuali integrante il reato in questione deve avvenire mediante una frode, intesa come qualsiasi inadempimento doloso che induca in errore il destinatario della fornitura. Si richiede la malafede contrattuale, non il mero inadempimento, occorre l'inganno. L'effetto della frode prescinde nel caso di specie dal conseguimento di un profitto e di un conseguente danno, diversamente di quanto accade nella truffa.
Unità operative coinvolte	Tutte (Organo Amministrativo- Ufficio Amministrazione-Farmacie comunali -Tributi locali e Altri servizi)
Valutazione preliminare del rischio	ALTO
Presidi di controllo posti dalla Società	Forme di controllo duplice anche da parte Comune di Forte dei Marmi - Responsabile trasparenza e anticorruzione; Controllo periodico raggiungimento obiettivi.- Correttezza e esaustività documentazione contabile; formazione del personale. Presenza di Codice etico
Valutazione finale del rischio residuo	MEDIO-BASSO

1.3

Titolo di reato	Art. 640 co 2 n. 1 c.p. – Truffa ai danni dello Stato o altro Ente pubblico o dell'Unione Europea Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Stato, altro Ente pubblico o Unione europea)
Riferimento normativo	Articolo 24 del D. Lgs. 231/2001

Descrizione del reato e del rischio connesso	La condotta criminosa del reato di Truffa di cui all'art 640 co 2 c.p. è costituita dalla predisposizione di offerte di beni e servizi non corrispondenti all'oggetto del contratto mediante una condotta caratterizzata da artifici e raggiri al fine di ottenere un profitto non dovuto con danno della PA (Stato, Ente Pubblico, UE); nel caso di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche la condotta si sostanzia nella predisposizione di documenti o di altre circostanze artificiose al fine di ottenere finanziamenti o mutui agevolati da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico o Unione Europea.
Unità operative coinvolte	Tutte le unità (vds supra)
Valutazione preliminare del rischio	BASSO (solo per ipotesi di truffa 640, c.2, cp.)
Presidi di controllo posti dalla Società	Forme di controllo dupli anche da parte Comune di Forte dei Marmi - Responsabile trasparenza e anticorruzione - Controllo periodico raggiungimento obiettivi- Correttezza e esaustività documentazione contabile - Formazione del personale. Presenza di Codice etico
Valutazione finale del rischio residuo	BASSO

1.4

Titolo di reato	Art. 640 ter comma 2 c.p. - Frode Informatica ai danni dello Stato o altro Ente Pubblico o Unione Europea.
Riferimento normativo	Articolo 24 del D. Lgs. 231/2001
Descrizione del reato e del rischio connesso	Nella “frode informatica” la condotta di artifici e raggiri è interamente sostituita dall’alterazione di un determinato sistema informatico e dei dati in esso disponibili, a cui fa seguito il conseguimento del profitto da parte dell’ente con altri danno. Il rischio è concretizzabile in riferimento a tutti quei flussi di informazione che avvengono obbligatoriamente per via telematica nei confronti della PA come ad esempio i dati relativi alle dichiarazioni IVA. Si potrebbe astrattamente ipotizzare la modifica di dati in via informatica relativi a gestione riscossione tributi sulle piattaforme IT del Comune.
Unità operative coinvolte	Ufficio amministrativo (unità che gestisce l’invio di dati alla PA nell’interesse azienda – in materia fiscale e assistenziale); ufficio tributi locali minori.
Valutazione preliminare del rischio	MEDIO-BASSO
Presidi di controllo posti dalla Società	Tracciabilità di ogni acceso informatico -Forme di controllo dupli anche da parte Comune di Forte dei Marmi – Piano triennale anticorruzione -Efficacia del controllo interno -Presenza di Codice etico
Valutazione finale del rischio residuo	BASSO

1.5

Titolo di reato	Art. 2 L.898/1986 Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale
Riferimento normativo	Articolo 24 del D. Lgs. 231/2001
Descrizione del reato e del rischio	E’ fattispecie residuale rispetto a quella di cui all’art. 640 bis c.p. sopra descritta, che consiste nella condotta di conseguire indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di garanzia e

connesso	del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi.
Unità operative coinvolte	—
Valutazione preliminare del rischio	—
Presidi di controllo posti dalla Società	—
Valutazione finale del rischio residuo	—

1.6

Titolo di reato	Art. 314 co. 1 c.p. Peculato (solo se commesso in danno di interessi finanziari dell'Unione Europea) Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (se commesso in danno di interessi finanziari dell'Unione Europea) Art. 317 c.p. - Concussione Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 e 319 bis c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 320 e 321 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione Art 322 bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Corti Internazionali, delle Comunità Europee, delle assemblee o organizzazioni internazionali o di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione) Art. 323 c.p. Abuso di Ufficio (se commesso in danno di interessi finanziari dell'Unione Europea) Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite
Riferimento normativo	Articolo 25 del D. Lgs. 231/2001
Descrizione del reato e del rischio connesso	Di recente introduzione, il reato di cui all'art. 314 c.p. , consiste nella condotta del Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio di appropriazione di denaro o altra cosa mobile di cui ha disponibilità in ragione del suo ufficio. A sua volta il peculato mediante profitto dell'errore altrui si realizza quando il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio nell'esercizio delle funzioni dell'ufficio o del servizio si giova dell'errore altrui, non indotto dal medesimo, e riceve o ritiene così indebitamente per se o per un terzo denaro o altra utilità. In entrambi i casi l'inserimento di tali fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità dell'Ente è limitata alla sola ipotesi in cui le condotte sopra descritte siano poste in essere in danno di un interesse finanziario dell'Unione Europea. Tra i reati contro la PA, è stato inserito nel 2020 anche il delitto di abuso di ufficio , quale reato residuale che viene integrato del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. Anche per questa fattispecie il limite di rilevanza ai fini della 231 è dato dall'essere commesso in danno di un interesse finanziario dell'Unione Europea. Nella formulazione originaria la categoria centrale dei reati contro la PA era tradizionalmente riservata ai reati di corruzione e concussione. Quest'ultimo caratterizzato dalla presenza di una costrizione posta in essere dal funzionario pubblico nei confronti del privato che, come tale, è solo vitta del reato e non punibile, la seconda,

	<p>che racchiude più ipotesi diverse, si caratterizza per un accordo che intercorre tra parte pubblica e parte privata, entrambe puniti. In particolare la concussione si concretizza nei casi in cui un Pubblico Ufficiale, o un Incaricato di Pubblico Servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.</p> <p>La fattispecie di corruzione presuppone un accordo tra corrotto e corruttore in virtù del quale il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico Servizio riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa: 1. per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; 2. per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio; 3. per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio; 4. per favorire una parte in un processo penale, civile o amministrativo (quest’ultimo per la corruzione in atti giudiziari).</p> <p>Infine, sempre nell’ambito dei reati di concussione e corruzione si richiama il reato di induzione indebita che si verifica quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio inducono (anziché costringere) a dare o promettere denaro o altra utilità.</p> <p>L’art. 322 bis c.p. si pone quale norma di chiusura dei reati contro la PA sopra richiamati stabilendo che le disposizioni degli artt. 314, 316, 317, 318, 319, 319 bi, 319 ter 319 quater, 320 e 322 co 3 e 4 c.p. si applichino anche ai membri degli organi delle Corti Internazionali, delle Comunità Europee, delle assemblee o organizzazioni internazionali nonché ai funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri ed in particolare a coloro che esercitano funzioni corrispondenti a quelle di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali, o anche di Stati non appartenenti all’Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione.</p> <p>La condotta criminosa del reato di traffico di influenze illecite punisce colui che sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserte con un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio, si fa dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso i suddetti soggetti pubblici, oppure per essere remunerato in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; la stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. Tutte le ipotesi sopra descritte si applicano anche ai soggetti individuati dalla fattispecie di cui all’art. 322 bis c.p.</p>
Unità operative coinvolte	Tutte, con particolare riferimento organo amministrativo, agli uffici amministrativi e all’ufficio acquisti e gare, tributi locali minori.
Valutazione preliminare del rischio	MEDIO
Presidi di controllo posti dalla Società	Piano triennale anticorruzione- regolamento acquisti-regolamento dei componenti commissione di gara-codice etico- controllo analogo-
Valutazione finale del rischio residuo	MEDIO-BASSO

2. REATI ATTINENTI AI DELITTI INFORMATICI

2.1.

Titolo di reato	<p>Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici Art. 615 quinque c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Art. 617 quinque c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Art. 635 quinque c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Art. 640 quinque c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione in</p>
------------------------	--

	firma elettronica Art. 491 bis c.p. – Falsità in documenti informatici
Riferimento normativo	Articolo 24-bis del D. Lgs 231/2001
Descrizione del reato e del rischio connesso	<p>Il complesso dei delitti informatici fa riferimento ad una molteplicità di condotte criminose in cui il sistema informatico è in alcuni casi obiettivo stesso della condotta e in altri lo strumento attraverso cui l'autore realizza o intende realizzare la fattispecie penalmente rilevante.</p> <p>La condotta del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico si realizza con l'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero con il mantenimento in tali sistemi contro la volontà di colui che ha diritto di escluderlo.</p> <p>La detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici si configura allorquando un soggetto, per fini di profitto o di danno, comunica, consegna codici, password o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, anche fornendo indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo.</p> <p>La condotta criminosa della diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico riguarda l'ipotesi di chi, al fine di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento, procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.</p> <p>Il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche punisce chiunque, fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe o anche rivela mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico il contenuto di dette comunicazioni.</p> <p>A sua volta il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche punisce chiunque installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.</p> <p>La condotta del delitto danneggiamento di informazioni, dati e programmi è integrata da chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. Laddove i fatti sopra elencati sono commessi ai danni dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti viene integrato il diverso reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; a sua volta la condotta del reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici (anche di pubblica utilità) si configura quando, attraverso le condotte di danneggiamento di dati o programmi si distrugge, danneggia, si rende, in tutto o in parte, inservibile il sistema informatico o telematico (anche di pubblica utilità).</p> <p>Ed ancora: il reato di falsità in documenti informatici punisce la condotta di falsificazione di un documento informatico pubblico con efficacia probante sia come creazione di un atto falso, sia come alterazione del contenuto assertivo dell'atto.</p> <p>Il reato di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione in firma elettronica, infine, può essere commesso solo da chi resta servizi di certificazione di firma elettronica e viene in rilevo quando tale soggetto al fine di trarne ingiusto profitto o arrecare danno a terzi, profitto violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato; detta fattispecie delittuosa non può trovare applicazione non essendo l'azienda soggetto che rilascia certificazione qualificata.</p> <p>Rischi di commissione delle fattispecie sopra descritte possono concretamente ricorrere in occasione dell'utilizzo della piattaforma tecnologica ed informatica aziendale da parte di dipendenti, collaboratori e dirigenti con possibilità di accesso ai sistemi informatici e telematici dei clienti e/o utenti.- Tuttavia nel caso di specie pur potendo il singolo dipendente rendersi responsabile delle singoli ipotesi delittuose è difficilmente ipotizzabile che detta condotta sia posta in essere nell'interesse della Multiservizi, salvo il caso di eventuale falsificazione di documenti informatici da inviare alla PA.</p>
Unità operative coinvolte	Gli uffici amministrativi e quelle delle farmacie e dei tributi locali, in generale tutti quelli che utilizzano sistemi informatici con trasmissione di dati.

Valutazione preliminare del rischio	MEDIO - BASSO
Presidi di controllo posti dalla Società	Manutenzione e controllo IT e tracciabilità accessi e chiavi di accesso; codice etico e regolamento uso device
Valutazione finale del rischio residuo	BASSO

2.2

Titolo di reato	Art. 1 co.11 D.L. 105/2019 in vigore dal 17 luglio 2020
Riferimento normativo	Articolo 24 del D. Lgs. 231/2001
Descrizione del reato e del rischio connesso	<p>Reato proprio di società pubbliche o private incluse nel cosiddetto perimetro di sicurezza nazionale cibernetica in ragione dell'attività svolta ritenuta essenziale per lo Stato, in quanto destinatari di specifici obblighi come elencati nel D.L. 105/2019. L'inserimento in detto perimetro avviene attraverso l'inserimento in un'apposita lista riservata all'esito di un procedimento disciplinato dal regolamento DPCM 131/2020.</p> <p>Il reato posto in essere dai soggetti destinatari di specifici obblighi periodici di comunicazione può consistere:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nel fornire informazioni, dati, o elementi di fatto non rispondenti al vero; -nell'omettere le dovute comunicazioni entro i termini prescritti. <p>In entrambi i casi l'autore agisce al fine di ostacolare o condizionare i procedimenti di controllo le attività di ispezioni e vigilanza.</p>
Unità operative coinvolte	-- --
Valutazione preliminare del rischio	-- --
Presidi di controllo posti dalla Società	-- --
Valutazione finale del rischio residuo	-- --

3. REATI ATTINENTI A CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, AL TERRORISMO E A REATI TRANSNAZIONALI

Titolo di reato	Reati di criminalità organizzata: Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso 74 DPR 309/90: - Associazione finalizzata al traffico di sostante stupefacenti Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione Condotte con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico Artt. da 270 a 270 sexies c.p. – Associazioni sovversive; Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico; Assistenza agli associati; Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale; Organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo; Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
------------------------	---

	Artt. 280, 280 bis, 280 ter c.p. - Condotte ed attentati con finalità di terrorismo Art. 289 c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo Art. 302 c.p. – Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato Artt. da 304 a 307 c.p. – Cospirazione politica, banda armata e assistenza ad entrambe - Reati transnazionali Art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146
Riferimento normativo	Articoli 24 ter e 25 quater del D. Lgs 231/2001 e Art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146
Descrizione del reato e del rischio connesso	<p>Le fattispecie richiamate dall'art. 24 ter sono integrate in primo luogo dai reati associativi, ovvero quelli caratterizzati dalla formazione di una struttura organizzata di uomini e mezzi al fine di commettere una serie indefinita di reati. In particolare, si richiamano le associazioni, anche di tipo straniero, comuni e/o di carattere mafioso e quelle finalizzate al traffico di stupefacenti. Oltre alla partecipazione a tali associazioni, si contemplano anche le condotte di quei delitti commessi avvalendosi delle condizioni tipiche delle associazioni mafiose, ovvero al fine di agevolare le attività delle predette associazioni. Accanto a tali ipotesi delittuose si inseriscono anche le condotte di scambio elettorale politico e sequestro di persona a scopo di estorsione, nonché l'illegale fabbricazione, introduzione, messa in vendita, cessione, detenzione, porto abuso di armi da guerra e di esplosivi.</p> <p>A sua volta le condotte criminose elencate nell'art. 25 quater comprendono tutti quei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, che, a titolo di esempio, comprendono le associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione, ovvero l'arruolamento di più persone per attività di sabotaggio di servizi pubblici essenziali. Da rilevare che per in considerazione della genericità del rinvio operato dall'art 25 quater del D.lgs. 231/2001 qualunque fattispecie di reato con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico potrebbe venire in rilievo ai fini dell'estensione della responsabilità dell'ente.</p> <p>Infine, con una disposizione autonoma, fuori dalla disciplina della 231, è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti alla commissione di reati puniti con pena della reclusione non inferiore a quattro anni quando presentano caratteri di transnazionalità, ovvero sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e ricorrano elementi di collegamento con uno o più stati esteri.</p> <p>Rispetto a tutti i suddetti reati, il rischio che può presentarsi nell'esercizio di attività di imprese attiene più propriamente a quello di possibili infiltrazioni nell'impresa, sia con riferimento ai soggetti che operano all'interno dell'azienda, sia con riferimento a fornitori, partner e collaborazioni, con rischio concreto di agevolare soggetti e/o organizzazioni criminali.</p>

Unità operative coinvolte	Ufficio gare e acquisti sotto il profilo della selezione e assunzione del personale - selezione dei fornitori.
Valutazione preliminare del rischio	BASSO-TRASCURABILE
Presidi di controllo posti dalla Società	Codice etico-regolamento acquisti e verifica dei fornitori - assunzioni tramite concorsi pubblici- piano triennale anticorruzione- sistema di controllo interno efficace
Valutazione finale del rischio residuo	TRASCURABILE

4. REATI IN TEMA DI FALSITÀ DI MONETE E VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Titolo di reato	Artt. da 453 a 455 c.p. e Art. 457 bis c.p. – Falsificazione, alterazione, spedita e introduzione nello Stato di monete falsificate Artt. da 459 a 461 c.p. e Art 464 c.p. – Falsificazione, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione, messa in circolazione, uso di valori di bollo o carta filigranata alterati Art. 473 e 474 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni o introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
------------------------	---

Riferimento normativo	Articolo 25 bis del D.Lgs 231/2001
Descrizione del reato e del rischio connesso	Queste condotte criminose possono essere raggruppate sotto due etichette: 1) quella degli illeciti di falsità rilevanti in monete, carte di pubblico credito o valori di bollo; 2) quella degli illeciti in cui l'oggetto della contraffazione è rappresentato da marchi e brevetti o altri segni distintivi coperti da titoli di privativa industriale.
Unità operative coinvolte	-- --
Valutazione preliminare del rischio	-- --
Presidi di controllo posti dalla Società	-- --
Valutazione finale del rischio residuo	-- --

5. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Titolo del reato	Artt. da 513 a 517 quater c.p. – Turbata libertà di industria e commercio; Illecita concorrenza con minaccia o violenza; Frodi contro industrie nazionali; Frodi nell'esercizio del commercio; Vendita di sostanza alimentari non genuine come genuine; Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Fabbricazione o commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; Contraffazione di indicazione geografica o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Riferimento normativo	Articolo 25 bis.1 del D. Lgs 231/2001
Descrizione del reato e Rischio connesso	La presente categoria di reati raggruppa diverse distinte fattispecie delittuose che sono volte a creare pregiudizio al regolare svolgimento del commercio, alterando le corrette dinamiche concorrenziali, con condotte fraudolente, di violenza, di alterazione e contraffazione dei diversi prodotti. Tali delitti sono strettamente connaturati all'attività d'impresa, con specifico riferimento alla tutela della concorrenza ed alla attività di produzione e vendita di prodotti qualificati. Per quanto riguarda la società in commento il rischio si potrebbe individuare nell'attività commerciale esercitata nelle farmacie, attraverso la vendita di prodotti con caratteristiche diverse da quelle indicate (es. mascherine con marchi di CE non vero)
Unità operative coinvolte	Farmacie
Valutazione preliminare del rischio	MEDIO-BASSO
Presidi di controllo posti dalla Società	Codice etico- regolamento acquisti- fornitori qualificati.
Valutazione finale del rischio residuo	BASSO

6. REATI SOCIETARI

6.1

Titolo di reato	Artt. da 2621 a 2624 c.c. False comunicazioni sociali; False comunicazioni sociali delle società quotate; Falso in prospetto; Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.
------------------------	---

Riferimento normativo	Articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001
Descrizione del reato e Rischio connesso	I reati in oggetto potrebbero essere compiuti qualora, al fine di far conseguire alla Società un ingiusto profitto, il Responsabile/un addetto dell'Area, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, esponga fatti materiali non rispondenti al vero od ometta di esporre dati rilevanti e dovuti con riferimento alle poste di bilancio (artt. 2621 e 2622 c.c.), creando riserve occulte, sottovalutando poste attive o sopravvalutando poste passive. Atteso che la Società non è quotata, tra questi, può rilevare la sola condotta integrante le false comunicazioni sociali.
Unità operative coinvolte	Organo amministrativo-uffici amministrativi finanza e controllo-collegio sindacale
Valutazione preliminare del rischio	MEDIO
Presidi di controllo posti dalla Società	Controllo analogo (revisori interni ed esterni) - codice etico -
Valutazione finale del rischio residuo	BASSO

6.2

Titolo di reato	Art. 2625 c.c. - Impedito controllo
Riferimento normativo	Articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001
Descrizione del reato e Rischio connesso	La condotta punita consiste nell'impedire o nell'ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci e agli altri organi sociali.
Unità operative coinvolte	Amministrazione e organo amministrativo
Valutazione preliminare del rischio	MEDIO
Presidi di controllo posti dalla Società	Periodici riunioni - sistema di reporting – presenza odv e responsabile trasparenza- codice etico
Valutazione finale del rischio residuo	MEDIO BASSO

6.3

Titolo di reato	Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni proprie Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Riferimento normativo	Articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001
Descrizione del reato e rischio	Le fattispecie previste dai suddetti articoli sono sussumibili nella categoria dei reati di danno: la loro caratteristica comune è il perfezionarsi solo quando viene concretamente intaccata

connesso	<p>l'effettività e l'integrità del capitale sociale con danno ai creditori o a coloro che abbiano interessi collegati alla società. Ed infatti il delitto di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) si realizza nel momento in cui il patrimonio sociale scende al di sotto del capitale nominale per effetto delle restituzioni; la contravvenzione di illecrite ripartizione di utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) si perfeziona quando società, soci, o creditori subiscono un danno patrimoniale a seguito dell'illecita ripartizione posta in essere dagli amministratori fuori dai casi previsti. A loro volta le illecrite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), ossia quelle operazioni negoziali effettuate fuori dai casi consentiti, assumono rilevanza solo laddove vadano ad intaccare l'integrità del capitale o delle riserve obbligatorie. Analoghe considerazioni possono svolgersi per le operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.) nonché per l'omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.); quest'ultima fattispecie si realizza, in particolare, qualora si violino gli obblighi di cui all'art. 2391 c.c., che impongono la comunicazione di "ogni" interesse per conto proprio o di terzi, che un amministratore abbia in una determinata operazione della società. In entrambi i casi occorre da che tale condotta consegua un danno alla società o a terzi.</p> <p>Infine, anche per quanto riguarda la formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) che consiste nella formazione o nell'aumento fittizio del capitale della società mediante attribuzione a soci di azioni per somme inferiori al loro valore nominale, sopravalutazione di conferimenti di beni in natura, ecc., è necessario che tali condotte determinino concretamente formazione solo apparente del capitale sociale.</p> <p>A bene vedere la maggior parte delle suddette ipotesi criminose presentano una incompatibilità logico-strutturale con la responsabilità amministrativa dell'ente che richiede un interesse ed un vantaggio derivante dalla commissione di fatti reato. Infatti, è inverosimile che possa ricorrere un potenziale interesse della Società in relazione alla commissione di reati posti a tutela del capitale o del patrimonio sociale (artt. 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c.).</p> <p>Ancor meno conciliabile con il requisito dell'interesse societario derivante dalla commissione del reato presupposto il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi laddove si consideri che il presupposto della punibilità del reato è il danno alla società; parimenti, per gli stessi motivi, risulta pressoché teorica la responsabilità penale dell'ente per le fattispecie di formazione fittizia di capitali dell'art 2632 c.c. o indebita ripartizione dei conferimenti da parte dei liquidatori.</p>
Unità operative coinvolte	Amministrazione finanza contabilità- organo amministrativo
Valutazione preliminare del rischio	MEDIO-BASSO
Presidi di controllo posti dalla Società	Controllo del capitale da parte unico socio Comune; presenza di regolamento sul conflitto di interessi. Codice etico
Valutazione finale del rischio residuo	BASSO

6.4

Titolo di reato	Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati Art 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati
Riferimento normativo	Articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001
Descrizione del reato e rischio connesso	Il reato di corruzione tra privati sotto il profilo soggettivo dell'autore del fatto investe gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori. La condotta tipica della fattispecie in esame punisce la dazione o promessa di utilità, che un terzo rivolge ad uno dei soggetti endosocietari per il compimento o l'omissione, da parte di tale soggetto di atti in violazione dei doveri inerenti il suo ufficio. Mentre l' istigazione alla corruzione punisce la promessa o l'offerta qualora le stesse non siano accettate.

Unità operative coinvolte	Organo amministrativo- sindaci - amministrazione
Valutazione preliminare del rischio	Trattandosi di società che svolge servizi con finalità pubbliche si esula dalle fattispecie, giacchè gli organi amministrativi rivestono la qualifica di i.p.s. o p.u.
Presidi di controllo posti dalla Società	--
Valutazione finale del rischio residuo	--

6.5

Titolo di reato	Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
Riferimento normativo	Articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001
Descrizione del reato e rischio connesso	La condotta incriminata è quella di colui che con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto.
Unità operative coinvolte	---
Valutazione preliminare del rischio	Socio unico Comune . Rischio non astrattamente configurabile
Presidi di controllo posti dalla Società	--
Valutazione finale del rischio residuo	--

6.6

Titolo di reato	Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio
Riferimento normativo	Articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001
Descrizione del reato e rischio connesso	Il reato di aggiotaggio si verifica con la propalazione di notizie false in modo da creare una alterazione concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati (aggiotaggio societario) o a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari (aggiotaggio bancario).
Unità operative coinvolte	---
Valutazione preliminare del rischio	-- --
Presidi di controllo posti dalla Società	--
Valutazione finale	...

del rischio residuo	
----------------------------	--

6.7

Titolo di reato	Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di vigilanza
Riferimento normativo	Articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001
Descrizione del reato e rischio connesso	Il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di vigilanza, è proprio delle società che sono sottoposte per legge alle predette Autorità e si concretizza laddove organi sociali al fine di ostacolare i controlli cui sono sottoposti, espongono fatti non corrispondenti al vero ovvero occultino con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare.
Unità operative coinvolte	--
Valutazione preliminare del rischio	----
Presidi di controllo posti dalla Società	-- --
Valutazione finale del rischio residuo	-- --

7. REATO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Titolo di reato	Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Riferimento normativo	Articolo 25 quater.1
Descrizione del reato e rischio connesso	Il delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (questa la rubrica dell'art. 583 bis c.p.) risulta integrato da due distinte fattispecie, rispettivamente tipizzate al primo e secondo comma della norma <i>de qua</i> . In particolare, il <i>discrimen</i> è segnato dal diverso evento descritto: sono riconducibili all'ipotesi di cui al comma 1 tutte le condotte dalle quali derivi una mutilazione totale o parziale; al contrario, integrano la più lieve fattispecie di cui al comma 2 le condotte che provocano lesioni in assenza di mutilazione.
Unità operative coinvolte	-- --
Valutazione preliminare del rischio	----
Presidi di controllo posti dalla Società	-- --
Valutazione finale del rischio residuo	----

8. REATICONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

	Art. 600 c.p. Riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù Art. 601 c.p. Tratta di persone Art. 602 c.p. Acquisto o alienazione di schiavi Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
Titolo di reato	Art 600 bis c.p. Prostituzione minorile Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico Art. 600 quater.1 c.p. Pornografia virtuale Art. 600 quinques c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile Art. 609 undecies c.p. Adescamento di minorenni
Riferimento normativo	Articolo 25 quinques del D. Lgs 231/2001
Descrizione del reato e rischio connesso	<p>La prima categoria di reati richiamati dall'art. 25 quinques è quella incentrata sui delitti di schiavitù. In questo gruppo è opportuno distinguere tra i reati di schiavismo e l'ipotesi di sfruttamento lavorativo; è chiaro che i primi sono illeciti realizzati in un contesto criminale che rientrano più propriamente nelle norme relative alle organizzazioni criminali di cui all'art. 416 c.p. rispetto alla quali si può porre un problema di rapporti con tali organizzazioni con conseguente necessità di verificare i terzi con cui si intrattengono relazioni commerciali o di altro tipo.</p> <p>Il rischio è trascurabile nell'ambito di svolgimento di attività lecita di impresa quale quella di MULTISERVIZI, fermo restando la necessità di cautele rispetto alle fattispecie di riduzione in servitù e sfruttamento del lavoro, che possono essere celate nei nuovi rapporti contrattuali introdotti con la liberalizzazione del lavoro, utilizzati in alcuni casi, a copertura di vere e proprie forme di sfruttamento.</p> <p>La seconda categoria riguarda una serie di delitti a tutela dei minori rispetto ai quali possono valere le stesse considerazioni avanzate sopra: infatti tali illeciti, in particolare quelli relativi alla prostituzione minorile o alla pedopornografia non corrispondono ad una patologia "ordinaria" dello svolgimento di una attività economica lecita, ma rappresentano una lucrosa finalità perseguita dalla criminalità organizzata.</p>
Unità operative coinvolte	Ufficio personale e assunzioni
Valutazione preliminare del rischio	Trascurabile- Inesistente
Presidi di controllo posti dalla Società	-- --
Valutazione finale del rischio residuo	----

9. REATI ATTINENTI AL MARKET ABUSE

Titolo di reato	Abuso di informazioni privilegiate Art. 184 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.L.F.) Manipolazione del mercato Art 185 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Responsabilità dell'ente Art. 187-quinquies D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Riferimento normativo	Articolo 25 sexies del D. Lgs 231/2001
Descrizione del reato e rischio connesso	Commette il reato Abuso di informazioni privilegiate (art. 184) chiunque, essendo entrato direttamente in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio di

	<p>quest'ultima ovvero per aver appreso tale informazione nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti; c) raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere talune delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>Le condotte integranti il reato di Manipolazione del mercato (art 185) sono commesse da coloro che, nell'attività di impresa, diffondono notizie false o pongono in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.</p> <p>L'art 187-quinquies T.U.L.F. viene integrato laddove sia commessa, una violazione dei divieti di cui agli artt. 14 o 15 del regolamento UE n. 596/2014 (Art. 14 Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; Art. 15 Divieto di manipolazione del mercato) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).</p> <p>Il novero dei soggetti attivi che possono commettere tale reato è, quanto al reato di cui art. 184 T.U.L.F., circoscritto a coloro che entrano in possesso della informazione privilegiata (c.d. price sensitive) in ragione di una speciale posizione rivestita nella società, restando così esclusi tutti coloro che acquisiscono tale notizia al di fuori di una posizione specificamente ricoperta, mentre le altre fattispecie di abuso di mercato possono definirsi a soggettività ristretta.</p> <p>Inoltre, attesa la specifica nozione di ‘informazione privilegiata’ ricavabile dalle pronunce giurisprudenziali e dalle norme nazionali ed europee, è possibile escludere la ricorrenza del reato laddove non si gestiscano tali tipi di informazioni.</p> <p><u>Allo stato, anche in considerazione delle peculiarità delle fattispecie di reato-presupposto, essa non appare concretamente realizzabile in quanto la Società è al di fuori dell’ambito applicativo della disciplina di cui al D.Lgs. n. 58/1998.</u></p>
Unità operative coinvolte	---
Valutazione preliminare del rischio	---
Presidi di controllo posti dalla Società	---
Valutazione finale del rischio	----

10. REATI ATTINENTI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

Titolo di reato	Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro Art. 590 c.p. Lesioni gravi o gravissime delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Riferimento normativo	Articolo 25 septies del D.Lgs. 231/2001
Descrizione del reato e rischio connesso	La vigente formulazione dell'art 25-septies si articola in tre commi, dedicati rispettivamente a tre fattispecie di illecito dell'ente collettivo collegate, le prime due, a diverse ipotesi di omicidio colposo, mentre la terza riguarda lesioni gravi o gravissime. Il campo applicativo è circoscritto ai delitti commessi con violazione delle norme per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. La prima e più grave fattispecie si riferisce al caso in cui l'omicidio colposo (art 589 c.p.) si verifichi nell'ambito di società che svolgono attività pericolose a seguito delle specifiche violazioni richiamate nell'art 55 c. 2 D.lgs n. 81/2008, ovvero inosservanze relative agli obblighi non delegabili dal datore di lavoro (valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del

	<p>DVR).</p> <p>In tutte le altre attività si applica la seconda ipotesi di omicidio colposo derivante dall'inosservanza di tutte le norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>La terza ed ultima fattispecie attiene ai delitti di lesioni gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per “lesione” si intende l’insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l’indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili), oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell’uso di un organo, ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.</p>
Unità operative coinvolte	Tutte (uffici amministrativi e accoglienza turistica- farmacie – ausiliari traffico)
Valutazione preliminare del rischio	MEDIO- BASSO
Presidi di controllo posti dalla Società	Presenza di DVR distinti per area di attività; svolgimento corsi di formazione – riunioni periodiche – collaudi regolari con riferimento agli impianti. Codice etico
Valutazione finale del rischio residuo	BASSO (MEDIO con riferimento ausiliari traffico per la tipologia di attività) subordinato al completamento misure di cui al ICQ. 23 sulla sicurezza

11. REATI ATTINENTI ALL'ANTIRICICLAGGIO

Titolo di reato	Art. 648 c.p. - Ricettazione Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Art. 648 ter.1 c.p. – Autoriciclaggio
Riferimento normativo	Articolo 25-octies del Decreto
Descrizione del reato e rischio connesso	<p>La condotta incriminata dal reato di Ricettazione consiste nell’ acquistare, ricevere, occultare denaro o cose provenienti da delitto, ovvero intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per l’ente la modalità concreta di realizzazione del reato è quella dell’acquisto di beni o denaro di provenienza illecita.</p> <p>Il reato di Riciclaggio si realizza con la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; ovvero con il compimento di altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza illecita.</p> <p>Nel reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, la condotta incriminata fa perno sul concetto di “impiego in attività economiche o finanziarie” di beni o altre utilità provenienti da delitto. Si tratta, dunque, di una norma destinata a coprire una fase successiva a quella del riciclaggio, e cioè l’anello terminale sfociante nell’investimento produttivo dei proventi di origine illecita.</p> <p>Il delitto di Autoriciclaggio si punisce la condotta di chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro o altra utilità provenienti da delitto e pertanto, il rischio ipotizzabile, è quello legato alla precedente commissione di reati con reimpegno dei profitti da questi derivanti.</p>
Unità operative coinvolte	Ufficio Finanza e contabilità- organo amministrativo
Valutazione	BASSO

preliminare del rischio	
Presidi di controllo posti dalla Società	Uso del contante limitato scassettamento o piccole transazioni- non vi sono entrate o investimenti di cui non vi è tracciabilità. Codice etico
Valutazione finale del rischio	BASSO TRACURABILE

12. REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Titolo di reato	art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti art 493 quarter c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti art. 640 ter c.p. frode informatica quando il fatto è commesso mediante realizzazione di un trasferimento di denaro di valore monetario o di valuta virtuale
Riferimento normativo	Articolo 25 octes.1 del D. Lgs. 231/2001
Descrizione del reato e rischio connesso	Il reato di cui all' art 493 ter c.p. è integrato da tre ipotesi distinte: la prima è rappresentata dalla condotta di chi, per fine di profitto indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. La seconda si realizza quando, per le stesse finalità di profitto si falsificano o alterano gli strumenti o le carte di pagamento sopra indicate. Infine la terza ricorre nel caso in cui si possiedono, cedono o acquisiscono i predetti strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. La seconda fattispecie richiamata (art 493 quater c.p.) viene integrata da chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo. Infine con riferimento alla frode informatica di cui all' art. 640 ter c.p. (già richiamata in relazione ai reati contro la PA), la condotta rilevante è rappresentata dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, realizza un trasferimento di denaro di valore monetario o di valuta virtuale e attraverso tale operazione procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Si tratta di ipotesi delittuose collegate ad attività che prevedono l'acquisto o vendita di prodotti attraverso strumenti telematici per cui si ritiene che il rischio di loro commissione non riguardi l'Azienda.
Unità operative coinvolte	---
Valutazione preliminare del rischio	----
Presidi di controllo posti dalla Società	----
Valutazione finale del rischio residuo	-----

13. REATI PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Titolo di reato	Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio art. 171 lettera a-bis) e comma 3 legge 22 aprile 1941, n. 633 art 171 bis legge 22 aprile 1941, n. 633 art 171 ter legge 22 aprile 1941, n. 633 art 171 septies legge 22 aprile 1941, n. 633 art. 171 octies legge 22 aprile 1941, n. 633
Riferimento normativo	Articolo 25 novies del D. Lgs. 231/2001
Descrizione del reato e rischio connesso	Le prime tre fattispecie puniscono la violazione del diritto d'autore attraverso una serie di condotte avente ad oggetto opere dell'ingegno coperte da copyright. In particolare, le ipotesi di agli artt. 171 bis e ter si presentano come speciali rispetto alla prima disposizione (art. 171), tenuto conto di alcuni elementi specializzanti attinenti all'oggetto materiale delle condotte (il software per l'art. 171 bis e le opere audio visive fonografiche e letterarie per l'art. 171 ter) e al dolo specifico che deve caratterizzarle (fine di profitto ed uso non personale). In particolare, l'art 171 bis sanziona le condotte di duplicazione abusiva di programmi per elaboratori per finalità di profitto, nonché l'importazione distribuzione, vendita, detenzione a scopo imprenditoriale e commerciale e la concessione in locazione di (copie) di programmi in violazione delle norme SIAE.
Unità operative coinvolte	Ogni unità che utilizza strumenti con programmi informatici – Codice etico
Valutazione preliminare del rischio	MEDIO - BASSA
Presidi di controllo posti dalla Società	Controllo IT – uso di programmi registrati- regolamento uso device
Valutazione finale del rischio residuo	BASSO -TRASCURABILE

14. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Titolo di reato	Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
Riferimento normativo	Articolo 25-decies del D. Lgs. 231/2001
Descrizione del reato e rischio connesso	Il reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. I destinatari della condotta di induzione sono dunque quei soggetti chiamati a rendere alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un processo penale e che, per la loro posizione processuale, hanno la facoltà di non rispondere. Il rischio di commissione del reato è ipotizzabile nei casi in cui la difesa della persona fisica (autore materiale del reato e titolare della facoltà di non rispondere) subisca dei tentativi di subornazione da parte del ben più potente ente-imputato, attraverso strumenti illeciti di coartazione.

Unità operative coinvolte	Tutti i soggetti
Valutazione preliminare del rischio	BASSO
Presidi di controllo posti dalla Società	Codice etico
Valutazione finale del rischio residuo	BASSO

15. REATI AMBIENTALI

Titolo di reato	Art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale Art. 452 quater c.p. Disastro ambientale Art 452 quinques c.p. Delitti colposi contro l'ambiente Art. 452 sexies c.p. Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività Art. 452 octies c.p. associazione finalizzata a commettere delitti ambientali predetti Art. 727 bis c.p. Uccisione distruzione cattura prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette Art. 733 bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto Art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Scarico abusivo di acque reflue Artt. da 256 a 260 bis D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Irregolarità nella gestione/smaltimento dei rifiuti Art.279 D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 Sanzioni penali per inquinamento atmosferico Art. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150 Art.2 L. 28 dicembre 1993, n.549 Artt. 8 e 9 del D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 – Inquinamento doloso e colposo
Riferimento normativo	Articolo 25-undecies del Decreto
Descrizione del reato e rischio connesso	L'articolo in esame comprende una variegata tipologia di condotte pregiudizievoli per l'ambiente. Si ricordano le contravvenzioni formali incentrate sull'esercizio di attività potenzialmente inquinanti senza autorizzazione o in difformità da essa (D.lgs n. 202/2007, L. n.150/1992; L. 549/1993); le originarie contravvenzioni contenute nel codice penale (artt. 727 bis e 733 bis c.p.) e tutte le fattispecie in tema di illecito smaltimento di rifiuti e di emissioni atmosferiche inquinanti. A queste sono state poi aggiunte le previsioni relative al disastro e inquinamento ambientale. Il rischio di loro verificazione è chiaramente connesso allo svolgimento di particolari attività che possono avere contiguità con tali fattispecie in ragione della loro intrinseca pericolosità o della produzione di rifiuti che ne consegue al loro esercizio. Nel caso della Multiservizi il rischio può essere limitato alla sola fattispecie di cui all'art. 256 D.lvo 152/2006 rubricato attività di gestione di rifiuti non autorizzata, che al comma 2 punisce l'abbandono incontrollato rifiuti da parte dei titolari di imprese e dei responsabili di enti in violazione dell'art. 192 medesimo testo legislativo. Infatti sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ovvero l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterrane. La condotta può astrattamente essere realizzata con riferimento ai rifiuti delle farmacie, ovvero quelli degli uffici.
Unità operative coinvolte	Uffici - farmacie
Valutazione preliminare del rischio	MEDIO-BASSO
Presidi di controllo posti dalla Società	Sistema coordinato di contratti con società che gestiscono raccolta dei rifiuti. Codice etico
Valutazione finale del rischio	BASSO

residuo	
----------------	--

16. REATO PER IMPIEGO DI STRANIERI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO

Titolo di reato	Art. 22, commi 12 e 12-bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno è scaduto e di cui non è stato chiesto il rinnovo. Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e della permanenza della immigrazione clandestina
Riferimento normativo	Articolo 25-duodecies
Descrizione del reato e rischio connesso	<p>La condotta punita, nel caso dell'art. 22 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si realizza attraverso l'impiego alle proprie dipendenze di manodopera irregolare a prescindere dalla sussistenza di condizioni di sfruttamento. Si punisce il mero impiego. Quanto alle condotte di cui di cui all'art. 12 si distinguono quelle finalizzate a promuovere e organizzare l'ingresso abusivo nel territorio italiano di cittadini stranieri da quelle volte a favorirne la permanenza con fine di profitto.</p> <p>Il rischio di commissione dei reati in questione può astrattamente configurarsi al più rispetto alla prima ipotesi delittuosa di impiego di manodopera clandestina e richiede particolare controllo del rispetto delle norme in materia di impiego di manodopera anche da parte di terzi legati da rapporti contrattuali con la Società.</p>
Unità operative coinvolte	Ufficio personale e assunzioni
Valutazione preliminare del rischio	BASSO
Presidi di controllo posti dalla Società	Codice etico- sistema assunzioni tramite concorsi e agenzie autorizzate che garantiscono controllo regolarità impiego
Valutazione finale del rischio residuo	BASSO- TRASCURABILE

17. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Titolo di reato	Art. 3, comma 3 bis, L.13 ottobre 1975, 354
Riferimento normativo	Articolo 25 terdecies
Descrizione del reato e rischio connesso	<p>La condotta di cui alla presente fattispecie si realizza con la propaganda l'istigazione e l'incitamento del negazionismo e della minimizzazione e apologia della Shoà, nonché dei crimini di genocidio e contro l'umanità, e come tali ritenute per la loro particolare gravità, meritevoli di tutela rafforzata, laddove derivi pericolo concreto di diffusione.</p> <p>Il rischio di commissione di tale reato appare astrattamente collegabile a società che operano nell'ambito dell'informazione o della diffusione di contenuti culturali, da gestori siti web alle testate giornalistiche e mass media; motivo per il quale non si ravvisa particolare interferenza con l'attività di MULTISERVIZI</p>
Unità operative coinvolte coinvolte	--
Valutazione preliminare del rischio	BASSO
Presidi di controllo posti dalla società	Codice etico

Valutazione finale del rischio residuo	TRASCURABILE
---	--------------

18. REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO E SCOMMESSA E GIOCHI DI AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

Titolo di reato	Artt. 1 e 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401
Riferimento normativo	Articolo 25 quaterdecies
Descrizione del reato e rischio connesso	<p>La prima fattispecie punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.</p> <p>La seconda è volta a vietare l'esercizio abusivo dell'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario; ovvero l'organizzazione di scommesse sulle competizioni sportive gestite dal CONI o altri enti equiparati, ovvero la vendita di biglietti di lotteria o altri titoli simili fuori dal controllo dell'Agenzia del Monopolio.</p> <p>Trattasi di reati la cui realizzazione postula l'esercizio di attività che esula l'ambito operativo di MULTISERVIZI, rendendo il relativo rischio di commissione trascurabile.</p>
Unità operative coinvolte	---
Valutazione preliminare del rischio	---
Presidi di controllo posti dalla Società	---
Valutazione finale del rischio residuo	---

19. REATI TRIBUTARI E DI CONTRABBANDO

19.1

Titolo di reato	<p>Art. 2 D.LGS 10 marzo 2000 n. 74 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>Art. 3 D.LGS 10 marzo 2000 n. 74 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>Art. 8 D.LGS 10 marzo 2000 n. 74 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>Art. 10 D.LGS 10 marzo 2000 n. 74 Occultamento o distruzione di documenti contabili</p> <p>Art. 11 D.LGS 10 marzo 2000 n. 74 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</p> <p>Art. 4 D.LGS 10 marzo 2000 n. 74 Dichiarazione infedele (se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere IVA per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000,00 di Euro)</p> <p>Art. 5 D.LGS 10 marzo 2000 n. 74 Omessa dichiarazione (se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere IVA per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000,00 di Euro)</p> <p>Art. 10 quater D.LGS 10 marzo 2000 n. 74 Indebita compensazione (se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere IVA per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000,00 di Euro)</p>
------------------------	---

Riferimento normativo	Articolo 25 quinquesdecies
Descrizione del reato e rischio connesso	<p>L'inserimento dei reati tributari nel novero dei reati presupposti per la responsabilità amministrativa dell'ente è di recente verificazione atteso che la relativa disposizione è entrata in vigore solo a partire dallo scorso 25 dicembre 2019, data a decorrere della quale potranno venire in rilievo le condotte integranti le fattispecie incriminatrici elencate.</p> <p>La scelta iniziale del legislatore era stata quella di inserire le sole condotte fraudolente di evasione come si evince dall'inclusione delle ipotesi di dichiarazione fraudolenta, poste in essere mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 in uno con quella di cui all'art. 8) ovvero mediante altri artifici idonei ad offrire una rappresentazione alterata della consistenza patrimoniale da sottoporre a imposizione fiscale, restando esclusa, inizialmente, la rilevanza della mera dichiarazione infedele di cui all'art. 4.</p> <p>Con l'emanazione del D.lgs 75/2020, in recepimento della direttiva 2017/1371 (c.d. direttiva PIF) il legislatore nazionale ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche in presenza dei reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione, di cui rispettivamente agli artt., 4, 5 e 10 quater D.lgs 74/00, purché commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro" (art. 25 quinquesdecies comma 1 bis).</p> <p>Le imposte che assumono rilievo ai fini delle evasioni incriminate sono le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, e solo quest'ultima per le ultime fattispecie introdotte sopra citate.</p> <p>Venendo alla descrizione delle singole condotte incriminate si osserva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il delitto di cui all'art. 2 viene integrato dall'indicazione nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (dichiarazioni anche trimestrali) di elementi passivi fittizi avvalendosi di false fatture, ovvero fatture emesse per operazioni inesistenti (sia da un punto di vista oggettivo- l'oggetto della fattura non si è mai realizzato, che soggettivo, l'autore della fattura è un soggetto fiscalmente inesistente) che altri documenti per operazioni inesistenti. Le fatture e gli altri documenti utilizzati per l'indicazione degli elementi passivi fittizi devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o essere conservati a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. - Parallelamente colui che ha emesso la fattura utilizzata per la dichiarazione fraudolenta è punito in via autonoma ai sensi del relativo art. 8. - L'art. 3 punisce le ipotesi residuali di dichiarazioni fraudolente mediante l'indicazione nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi, o crediti e ritenute fittizie mediante operazioni simulate, avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi idonei a trarre in inganno l'amministrazione finanziaria ostacolandone l'accertamento. <p>La punibilità in questo caso è subordinata al superamento di determinate soglie: l'imposta evasa deve essere superiore a 30.000 euro e, contestualmente, l'ammontare complessivo dell'importo degli elementi attivi sottratti all'imposta o l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta deve essere superiore al 5 % dell'imposta medesima o comunque a superiore rispettivamente a un 1.500.000, 00 euro per gli elementi attivi e 30.000,00 per i crediti e le ritenute fittizie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La condotta punita con il delitto di cui all'art. 10 D.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è rappresentata dall'occultamento o distruzione totale o parziale di documenti di cui è obbligatoria la conservazione o delle scritture contabili in modo tale da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto proprie o di terzi. - La sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11) punisce, a sua volta, due distinte ipotesi: la prima si configura attraverso la vendita simulata di beni o il compimento di altri atti fraudolenti sui beni propri o altri idonei a sottrarre tali beni alla procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi o sanzioni. La punibilità è subordinata al superamento della soglia di 50.000,00 euro; la seconda si realizza attraverso l'indicazione nella dichiarazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale di elementi attivi inferiori all'ammontare effettivo o elementi passivi fittizi al fine di ottenere per sé e per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori. <p>Quanto alle ultime figure criminose di recente inserimento, l'art. 4 rubricato "dichiarazione infedele" punisce la mera indicazione nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, ovvero</p>

	<p>elementi passivi inesistenti, così determinando un'evasione di imposta. Come specificato in precedenza, tale condotta, ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, sarà rilevante solo con riferimento all'Iva e nei termini che di seguito andremo ad illustrare in riferimento a tutte le nuove fattispecie introdotte in recepimento della direttiva PIF.</p> <p>L'art. 5 (omessa dichiarazione) prevede un reato omissivo proprio che si configura con la condotta di mancata presentazione di una dichiarazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva anche di quella del sostituto di imposta.</p> <p>Infine l'art. 10 quater (indebita compensazione) prevede due ipotesi delittuose: la prima è rappresentata dal mancato versamento delle somme dovute a titolo di imposta a seguito di compensazione di crediti non spettanti; la seconda, a sua volta, si verifica quando il mancato versamento delle imposte dovute consegue a compensazione di crediti inesistenti.</p> <p>Queste ultime tre fattispecie di reato determinano la responsabilità dell'ente solo laddove ricorrono le seguenti condizioni: 1) il reato sia commesso nell'ambito di un sistema fraudolento transfrontaliero; 2) l'imposta IVA complessivamente evase è superiore o uguale a 10 milioni di euro.</p> <p>Sotto il primo profilo, il requisito della transnazionalità occorre che almeno una frazione della condotta coinvolga anche uno stato estero, e che tale condotta deve avere un impatto non trascurabile sulla realizzazione complessiva del fatto. In altri termini occorre che sul territorio dello stato estero si sia svolto un segmento apprezzabile della condotta, ovvero si sia prodotto un effetto non trascurabile. Così ad esempio per quanto riguarda il reato di dichiarazione infedele potrà ricorrere il requisito della transnazionalità quando non verrà indicata in dichiarazione l'operazione economica che presenti caratteri extranazionali, ovvero per l'omessa dichiarazione quando sia transnazionale l'operazione economica che innesca l'obbligo di dichiarazione in Italia, ovvero ancora in caso di indebita compensazione abbia tali caratteri l'operazione economica indebitamente compensata.</p> <p>Quanto all'ulteriore profilo dato dalla necessità che il sistema transfrontaliero presenti carattere fraudolento, occorre che la condotta abbia un connotato artificioso e sia dotata di capacità decettiva.</p> <p>Il secondo requisito necessario al sorgere della responsabilità degli enti è data dal superamento della soglia di 10 milioni di euro quale somma complessiva dell'IVA evasa.</p> <p>Allo stato avuto riguardo alle difficoltà interpretative delle disposizioni ed alla loro recente introduzione che non ha permesso il formarsi di pronunce di merito, non vi è chiarezza se tale importo debba essere valutato rispetto al singolo periodo di imposta, ovvero coinvolga anche più periodi cumulando le singole annualità, e se tale importo debba essere prodotto debba essersi prodotto in un solo Stato, ovvero possa essere ripartito nei vari Stati membri dove si è verificato il reato.</p> <p>Unica certezza è data dall'irrilevanza delle misure di interesse e sanzioni per la quantificazione dell'imposta evasa</p>
Unità operative coinvolte	Uffici amministrativi contabili finanziari- organo amministrativo
Valutazione preliminare del rischio	MEDIO-BASSO
Presidi di controllo posti dalla Società	Controllo analogo- regolamenti in materia di liberalità e sponsorizzazioni e spese di rappresentanza- documentazione rimborsi spese -Codice etico
Valutazione finale del rischio residuo	BASSO

19.2

Titolo di reato	Titolo VII Capo I Dlgs 43/1973 VIOLAZIONI DOGANALI (i reati di contrabbando in presenza di condotte aggravate ai sensi dell'art. 295 e i reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri 291 bis, ter e quater)
Riferimento normativo	Articolo 25 sexiedecies
Descrizione del reato e rischio connesso	I reati di contrabbando sono caratterizzati dalla condotta di sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine dovuti in base alle norme doganali nazionali e comunitarie. La rilevanza penale delle condotte di sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine si ha 1) laddove tali merci siano tabacchi lavorati esteri in quantitativo superiore a 10 kg che comporta sempre l'applicazione della sanzione penale, 2) laddove la condotta di contrabbando

	sia aggravata da: <ul style="list-style-type: none"> - dall' uso delle armi nel contrabbando; - dal concorso di tre persone riunite in grado di ostacolare i controlli della forza pubblica, - in caso di connessione del reato con delitto contro la fede pubblica o contro la PA - in caso di associazione a delinquere - l'ammontare dei diritti di confine supera 50.000,00 euro
Unità operative coinvolte	-- --
Valutazione preliminare del rischio	-- --
Presidi di controllo posti dalla Società	--
Valutazione finale del rischio residuo	--

20. REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E I BENI PAESAGGISTICI

Titolo di reato	Art. 518 nonies c.p. Violazione in materia di alienazioni di beni Art . 518 ter Appropriazione indebita di beni culturali Art . 518 decies Importazione illecita di beni culturali Art . 518 undecies Uscita o esportazione illecite di beni culturali Art . 518 duodecies Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici Art . 518 quaterdecies Contraffazione di opera d'arte Art . 518 bis Furto di beni culturali Art . 518 quater Ricettazione di beni culturali Art . 518 octies Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali *** Art . 518 sexies Riciclaggio di beni culturali Art . 518 terdecies Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
Riferimento normativo	Articolo 25 septiesdecies del D. Lgs. 231/2001 Articolo 25 duodevices del D. Lgs.231/2001
Descrizione del reato e rischio connesso	Con l'approvazione della L. 9.3.2022, n. 22 il legislatore ha attuato una profonda riforma dei reati contro il patrimonio culturale, volta a creare un ampio complesso normativo che tenga conto della specificità dell'oggetto della tutela penale e che importi un complessivo inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto per tali ipotesi di reato. La ridefinizione della materia risponde altresì all'esigenza di conformare l'ordinamento penale interno alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, adottata a Nicosia il 19.5.2017, ratificata dall'Italia con L. 21.1.2022, n. 6, espressamente richiamata tra i motivi ispiratori della nuova legge nel corso dei lavori preparatori. I delitti contro il patrimonio culturale sono stati concentrati nel nuovo Titolo VIII bis del Libro II del codice penale, nel quale il legislatore ha, in parte, introdotto nuove fattispecie, che si distinguono dai corrispondenti reati contro il patrimonio per la specificità dell'oggetto materiale, e, in parte, trasferito alcuni delitti già presenti nel codice dei beni culturali e del paesaggio, che sono stati contestualmente abrogati (il riferimento è agli artt. 170, 173, 174, 176, 177, 178 pag. 2 e 179, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42). È stata poi introdotta la nuova contravvenzione di cui all' art. 707 bis e sono stati modificati, al fine di eliminare i previgenti riferimenti ai beni di interesse storico o artistico, gli artt. 635 e 639 del codice. Il complessivo trattamento sanzionatorio è stato notevolmente inasprito, non solo per l'innalzamento degli intervalli edittali delle singole fattispecie, semplici o aggravate, ma

	<p>anche per l'estensione a tali delitti della confisca, diretta o per equivalente, ex art. 518 duodecies e della confisca allargata ex art. 240 bis, e per la previsione della responsabilità della persona giuridica per i reati commessi nel suo interesse (art. 25 septiesdecies e 25 duodecies, D.Lgs. 8.6.2001, n. 231).</p> <p>Bene giuridico tutelato dalle fattispecie di reato previste al Titolo VIII bis (nonché dalla contravvenzione di cui all' art. 707 bis) è il patrimonio culturale, per la cui definizione occorre fare riferimento all' art. 2, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, che ricomprende espressamente in esso sia i beni culturali che i beni paesaggistici.</p> <p>Tutte le fattispecie di reato considerate individuano infatti nel bene culturale l'oggetto materiale del reato; agli artt. 518 duodecies e 518 terdecies è contenuto altresì il riferimento ai beni paesaggistici. L' art. 2, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i beni culturali come le cose immobili e mobili che, secondo le ulteriori specificazioni contenute agli artt. 10 e 11, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, «presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà»; - i beni paesaggistici come gli immobili e le aree indicati all'art. 134 del medesimo decreto «costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge». <p>In linea generale queste tipologie di reati non hanno attinenza con l'attività svolta dalla Azienda, non essendo la stessa titolare di beni culturali o paesaggistici né l'attività svolta ne comprende la commercializzazione in senso lato di detti beni, motivo per il quale il rischio di commissione dei reati in commento risulta trascurabile.</p>
Unità operative coinvolte	-----
Valutazione preliminare del rischio	TRASCURABILE
Presidi di controllo posti dalla Società	Presenza del Codice Etico
Valutazione finale del rischio residuo	TRASCURABILE

ALLEGATO 4

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ODV DI AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL

Approvato in data _____

Art. 1 Disposizioni preliminari

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza (OdV), tenuto conto dei compiti e dei poteri allo stesso riservati in base alle norme contenute nel D.lgs 231/01.

Il Regolamento, parte integrante del Modello Organizzativo (di seguito "Modello") viene specificamente approvato dall'OdV all'atto della sua nomina.

In nessun caso alcuna disposizione di questo Regolamento può avere valenza sostitutiva delle prescrizioni del Modello. Per tutto quanto non specificamente previsto da questo Regolamento, si rinvia al Modello e alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231 del 2001.

Art. 2 Nomina e durata della carica

L'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi (di seguito Azienda o Società) ha pertanto istituito il proprio Organismo di Vigilanza quale organo collegiale, costituito da **tre componenti di cui uno esterno con funzione di Presidente, in modo tale che siano garantiti all'Organismo i requisiti** di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale funzione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati dall'organo amministrativo (CdA o A.U.) che, con propria delibera, individua i soggetti che di volta in volta andranno a comporre l'OdV e la durata in carica del suddetto organismo, che in ogni caso non potrà superare tre esercizi. E' consentita la rinnovazione della nomina.

In ogni caso l'OdV nominato resta in carica fino alla nomina del suo successore.

Art. 3 Requisiti soggettivi dei componenti OdV

L'OdV è costituito da soggetti di elevata professionalità e dotati di specifiche conoscenze in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti ai sensi del D.lgs n. 231 del 2001, con particolare riferimento ai reati presupposto di detta responsabilità, nonché di esperienza inerenti alle funzioni assegnate all'Organismo.

Non potranno far parte dell'OdV soggetti:

- (i) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o decreto penale di condanna, ancorché non ancora passati in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta *ex art. 444 c.p.p.* per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- (ii) che sia sottoposto ad indagini da parte dell'autorità giudiziaria per i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- (iii) che si trovi nelle ipotesi previste dall'*art. 2382 c.c.*;
- (iv) che si trovi in conflitto di interesse con la Società.

Le predette circostanze costituiscono cause di ineleggibilità e, ove sopravvenute alla nomina, comportano l'immediata revoca dell'incarico.

In linea generale, i componenti dell'OdV dovranno, inoltre, possedere requisiti di onorabilità e professionalità come delineati nelle *"Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001"* elaborate da Confindustria e come richiesto alla stregua delle recenti interpretazioni giurisprudenziali nella materia, qualora maggiormente restrittive.

In caso di cessazione in corso di mandato, l'organo amministrativo provvede senza indugio alla sostituzione. Il componente così nominato si considera scaduto insieme ai componenti effettivi in carica all'atto della sua nomina.

Art. 4 Nomina e poteri del Presidente

L'organo amministrativo dell'Azienda nomina i componenti dell'OdV, individuando al loro interno un Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'OdV nei confronti degli organi sociali, delle funzioni aziendali e dei terzi, ed ha, altresì, poteri di rappresentanza dell'Azienda limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza che richiedono il compimento di atti destinati ad avere efficacia nei confronti dei terzi.

Il Presidente ha il compito di programmare e coordinare l'attività dell'OdV, nonché di convocare le relative riunioni.

In caso di assenza e/o di impedimento temporaneo, i poteri e le funzioni del Presidente spettano al consigliere più anziano di età.

In caso di impedimento prolungato o definitivo l'OdV, informato l'organo amministrativo, provvede a nominare un nuovo Presidente.

Art. 5 Casi di decadenza, revoca, rinuncia, temporaneo impedimento.

La cessazione dalla carica di OdV avviene, oltre che a scadenza dell'incarico, anche per decadenza, revoca o rinuncia.

Costituiscono cause di decadenza dall'incarico:

- il verificarsi delle situazioni di conflitto di interesse con la Società;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di autonomia e indipendenza;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive, senza giustificato motivo, nell'arco di dodici mesi consecutivi;
- la violazione degli obblighi di riservatezza previsti nel presente documento e dal regolamento;
- una grave infermità che impedisca in maniera irreversibile all'OdV di proseguire lo svolgimento delle proprie funzioni.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, l'organo amministrativo potrà disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un incaricato *ad interim*.

In presenza di una causa di decadenza, conseguente a situazioni di incompatibilità che possano essere rimosse, l'organo amministrativo stabilisce un termine non superiore a trenta giorni per la loro cessazione. Trascorso detto termine senza che la causa di decadenza sia rimossa, l'organo amministrativo dichiara l'avvenuta decadenza e procede a nominare nuovo Organismo.

In tutti gli altri casi la dichiarazione di decadenza deve avvenire a seguito della riscontrata causa di decadenza.

La revoca degli specifici poteri dell'OdV potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera l'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dei poteri connessi con l'incarico di componente dell'OdV potranno intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- a) una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico, quali, a titolo esemplificativo, l'omessa redazione dei *report* da inviare l'organo amministrativo ovvero l'omessa redazione del *report* annuale da inviare l'organo amministrativo ed al Collegio Sindacale;
- b) l'*“omessa o insufficiente vigilanza”* da parte dell'OdV - secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto - risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società, ai sensi del Decreto ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento);
- c) l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di *“autonomia e indipendenza”* e *“continuità di azione”* propri dell'Organismo di Controllo.
- d) la violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal regolamento e dal Modello.

In caso di revoca, l'organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale, provvede immediatamente a nominare un nuovo OdV.

La revoca può essere disposta in via facoltativa in caso di applicazione cautelare di una delle misure interdittive previste dal D.Lgs 231 del 2001 laddove l'organo amministrativo, assunte le opportune informazioni, ravvisi un'ipotesi di omessa e insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo.

La cessazione dall'incarico può avvenire anche per rinuncia da parte dello stesso OdV, che dovrà darne tempestiva comunicazione l'organo amministrativo, il quale provvederà, senza indugio, ad adottare ogni conseguente provvedimento.

La revoca per giusta causa del mandato, conferito ad uno dei componenti dell'OdV, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e gli altri membri dell'Organismo.

Qualora la revoca venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, provvede immediatamente a nominare un nuovo OdV.

In caso di temporaneo impedimento di uno dei membri dell'OdV, di durata superiore a tre mesi, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un supplente. Il supplente cessa dalla carica nel momento in cui viene meno l'impedimento del componente dell'OdV.

In caso di rinuncia all'incarico o di conoscenza di fatti che comprovano la sopravvenuta incapacità di un suo membro, l'OdV, in persona del suo Presidente ovvero del componente più anziano, ne darà comunicazione tempestiva l'organo amministrativo, il quale provvederà, senza indugio, ad adottare ogni conseguente provvedimento.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il l'organo amministrativo abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'OdV.

Art. 6 Definizione dei compiti, dei poteri e delle relative autonomie dell'OdV

L' Organismo di Vigilanza è chiamato ad esercitare una duplice funzione per garantire il rispetto e l'efficacia del Modello:

- una funzione di controllo sull'idoneità e capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, in relazione alla struttura aziendale;
- una funzione di consulenza, finalizzata ad un adeguamento del Modello, anche in termini modificativi, alle esigenze di prevenzione.

In coerenza con le funzioni generali sopra illustrate, sono affidati all'OdV i seguenti compiti operativi:

- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso, monitorando la pubblicizzazione del

Modello anche all'esterno dell'Azienda in tutti rapporti intercorrenti con i collaboratori esterni, le parti in relazioni di affari e tutti coloro che cooperano al perseguitamento dei fini dell'Azienda nel contesto delle relazioni che essi intrattengono (Destinatari Terzi);

- attivare le procedure di controllo, attraverso verifiche di *routine* e a sorpresa, mirate sull'effettiva applicazione delle procedure, in particolare nell'ambito delle attività a rischio, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati ed infine aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre strutture aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l'OdV dell'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle Aree a Rischio. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- organizzare, in occasione dell'applicazione del Modello, nonché periodicamente e nel caso di aggiornamenti, corsi di formazione diversificati, per tutti i soggetti aziendali, apicali e non, al fine di illustrare i contenuti del Modello e, in generale, promuovere l'attuazione di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del corretto funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello mediante l'ausilio delle strutture di controllo previste all'interno dell'Azienda.

Per lo svolgimento dei suddetti compiti all'OdV deve essere garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento, nonché il potere di procedere all'audizione diretta dei dipendenti, dei responsabili Uffici e Servizi, del Responsabile della prevenzione della corruzione, dell'organo amministrativo, dei membri del Collegio sindacale, nonché dei soggetti esterni che cooperano con la Società.

Nello svolgimento delle proprie funzioni l'OdV, inoltre, agisce in piena autonomia ed ha disposizione i mezzi finanziari e logistici adeguati ad assicurare la piena e indipendente operatività, come precisato negli articoli successivi.

Art. 7 Conflitto di interessi. Obbligo di astensione

Ciascun membro dell'OdV ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli altri membri, le situazioni che ritiene costituiscano un caso di conflitto di interessi potenziale o attuale, di cui viene data verbalizzazione; ha altresì l'obbligo di astenersi da partecipare alla discussione e alla deliberazione relative alla questione in ordine alla quale sussiste il conflitto potenziale o attuale. Del conflitto di interesse e delle misure eventualmente adottate l'OdV riferisce nell'ambito della prima relazione periodica all'organo amministrativo.

Art. 8 Convocazione dell’OdV

L’OdV si riunisce almeno una volta ogni trimestre su convocazione del Presidente, contenente l’indicazione della data, del luogo e dell’ora della riunione e il relativo ordine del giorno, che può essere integrato su richiesta dei singoli componenti, da inviarsi con congruo anticipo e in forma scritta.

L’OdV, inoltre, può riunirsi, in presenza di particolari situazioni di urgenza e rilevanza ogni qualvolta se ne presenti al necessitare, su richiesta del Presidente, dei suoi componenti, ovvero su richiesta dell’organo amministrativo ovvero del Collegio Sindacale.

La convocazione deve essere inviata per iscritto - anche via posta elettronica - almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di tale data, a tutti i componenti dell’OdV senza alcuna formalità.

Qualora sia ritenuto opportuno per le materie da trattare e funzionale allo svolgimento dei lavori, anche su indicazione di uno o più componenti, il Presidente può invitare a presenziare ad una riunione uno o più soggetti esterni all’OdV.

Gli esterni non intervengono nelle deliberazioni dell’OdV ed è facoltà di ciascun membro presente chiedere che essi non siano presenti in fase di deliberazione.

Art. 9 Validità e svolgimento delle riunioni dell’OdV

La riunione dell’OdV è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti, in assenza della quale si dovrà procedere a nuova convocazione a data successiva.

Le riunioni dell’OdV sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza provvederà il membro più anziano. Al momento dell’avvio della riunione l’assemblea nomina un segretario, anche esterno all’OdV che si occupa di redigere il verbale.

I membri dell’OdV non possono delegare a terzi la partecipazione alle riunioni, pena l’invalidità delle stesse.

Art. 10 Validità delle decisioni

L’OdV assume una decisione sugli argomenti all’ordine del giorno.

Le decisioni dell’OdV sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei componenti dell’OdV presenti.

Ciascun membro dell’OdV ha diritto ad un voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le decisioni dell’OdV devono constare da verbale sottoscritto da tutti i componenti e devono essere conservate in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’OdV.

Art. 11 Reporting nei confronti dell’OdV

Funzionale all’assolvimento degli specifici compiti demandati all’OdV allo scopo di verificare l’idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati, nonché a curarne l’aggiornamento adeguandolo alle sopravvenute esigenze di prevenzione, è la raccolta di informazioni e segnalazioni inerenti l’attività sociale nelle sue esplicazioni concrete, definita attività di reporting.

L’attività di *reporting* nei confronti dell’OdV si differenzia in *attività di raccolta di informazione periodica di carattere ordinario* e in *attività di raccolta di segnalazioni di carattere straordinario* ogni qual volta si verifica un’infrazione rilevante ai fini dell’efficace attuazione del modello.

11.1 Attività di reporting ordinaria

La presente attività ha per oggetto i flussi informativi di carattere generale inerenti lo svolgimento delle principali attività dell’Azienda Multiservizi, che i soggetti responsabili dei singoli Uffici e Servizi sono tenuti ad inviare all’OdV con cadenza almeno semestrale.

Le comunicazioni avranno ad oggetto la verifica del rispetto delle procedure e dei processi che sovrintendono le singole aree di competenza, nonché le eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività predette, ovvero le modifiche e gli aggiornamenti intervenuti nell’organizzazione sociale.

L’OdV, inoltre, interloquisce con l’Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale, il Responsabile della prevenzione della corruzione ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro da cui raccoglie le informazioni ad integrazione e completamento di tale flusso informativo.

11.2. Attività di reporting straordinaria

L’OdV raccoglie eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati o comunque dei comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento del Modello e/o del Codice Etico.

Tutti i soggetti che operano in nome e per conto dell’Azienda Multiservizi, compresi dipendenti, collaboratori esterni, ed anche soggetti terzi con cui l’Azienda intrattiene rapporti di natura commerciale sono tenuti ad inoltrare le proprie segnalazioni circa una sospetta violazione del Modello, una situazione che possa evolvere verso la commissione di uno dei reati presupposti ai sensi del Decreto ovvero i propri suggerimenti circa un possibile miglioramento del Modello.

Le segnalazioni delle violazioni (o presunte violazioni) devono pervenire, anche in forma anonima, all’OdV mediante comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica dedicato (odv231@multiservizifortedeimarmi.it), di cui deve essere garantita la massima diffusione e conoscenza da parte di tutti i soggetti coinvolti nell’attività dell’Azienda Multiservizi Forte dei Marmi.

L’OdV in piena autonomia esamina, valuta e classifica le informazioni pervenute, ancorché in forma anonima e definisce le azioni che ritiene più opportune in funzione della natura e della criticità delle stesse.

L’OdV assicura la tutela dei segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; a tale scopo le segnalazioni sono coperte da anonimato e riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell’Azienda o delle persone accusate erroneamente in presenza di dolo o colpa grave.

Art. 12 Reporting nei confronti degli organi societari

L’OdV opera in stretta coordinazione con l’organo amministrativo assicurando l’esistenza di costanti ed aggiornati flussi informativi reciproci.

L’OdV almeno una volta l’anno presenta l’organo amministrativo una relazione illustrativa delle attività dallo stesso svolte, dei risultati emersi e delle eventuali proposte.

L’OdV, in presenza di violazione del Modello adottato, potenzialmente idonea ad esporre l’Azienda a contestazioni ai sensi del D.Lgs 231/01, riferisce immediatamente all’organo amministrativo per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

In caso di violazioni imputabili all’organo amministrativo stesso, l’OdV riferisce direttamente al socio unico Comune di Forte dei Marmi e al Collegio Sindacale.

L’organo amministrativo, in caso di necessità, potrà convocare l’OdV per riferire in merito a specifici fatti od accadimenti ovvero per discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo per l’attività di prevenzione della commissione di fatti reato.

Art. 13 Attività di pianificazione e verifica

L’OdV redige annualmente il proprio piano delle attività di monitoraggio sul Modello avente

ad oggetto:

- frequenza e tipologia delle attività di verifica che potranno essere pianificate o a sorpresa, con relativa distribuzione temporale nel corso dell’anno di esercizio;
- individuazione delle funzioni o processi coinvolti;
- identificazione delle risorse necessarie.

In corso d’opera, in caso di sopraggiunte nuove priorità, possono essere apportate adeguate ed espressamente motivate modifiche al suddetto piano annuale.

Art. 14 Poteri di spesa

L’OdV è dotato di risorse finanziare nei limiti del budget determinato dall’organo amministrativo, su proposta dell’OdV formulata sulla base dei suoi fabbisogni, da destinarsi agli scopi coerenti con lo svolgimento dei propri compiti.

In conformità a quanto prescritto nel Modello, è consentito superare i limiti di utilizzo delle risorse esclusivamente in presenza di circostanze sopravvenute pregiudizievoli che richiedano un immediato intervento.

L’OdV cura l’immediata comunicazione a sua firma della predetta decisione all’organo amministrativo che dovrà adottare i conseguenti provvedimenti.

Art. 15 Consulenti esterni

L’OdV nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti delle risorse disponibili può avvalersi dell’ausilio di consulenti esterni.

Il consulente esterno nominato deve rilasciare apposita dichiarazione attestante l’assenza di motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all’incarico (conflitto di interesse, relazioni di parentela con componendi dell’OdV, all’organo amministrativo, o ruoli incompatibili con l’incarico) e il proprio impegno al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello e dal Codice Etico, di cui è stato previamente e compiutamente reso edotto.

Art. 16 Obblighi di riservatezza

L’OdV è tenuto alla riservatezza in ordine alle notizie e informazioni assunte nello svolgimento delle proprie funzioni e alle attività svolte nell’ambito del proprio mandato, salvi i flussi informativi previsti nel Modello e gli ordini legittimi dell’Autorità Giudiziaria.

Nell’esercizio dei poteri conferiti e delle funzioni attribuite, l’OdV deve astenersi dal ricercare e/o utilizzare informazioni riservate per fini diversi dall’esercizio del proprio compito e comunque non conformi a tali poteri e funzioni.

I suddetti obblighi sono estesi anche ai collaboratori.

Art. 17 Raccolta e conservazione delle informazioni e dei documenti

Ogni segnalazione, informazione, report o documentazione previsti nel Modello sono conservati dall’OdV in un apposito *data base* informatico e/o cartaceo. I dati e le informazioni conservati nei suddetti supporti sono posti a disposizione di soggetti esterni all’OdV previa sua autorizzazione.

Art. 18 Entrata in vigore e comunicazione

Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte dell’OdV, che provvede subito dopo a darne comunicazione all’organo amministrativo.

Art. 19 Modifiche e integrazioni al Regolamento

Eventuali modifiche e integrazioni al presente Regolamento sono apportate unicamente dall’OdV.

Le modifiche entrano in vigore al momento della loro approvazione da parte dell'OdV e successivamente sono portate a conoscenza dell'organo amministrativo.

ALLEGATO 5

CODICE ETICO

1. PREMESSA

2.PARTE I -Principi generali e Destinatari

Art. 1 Destinatari

Art. 2 Principi generali

Art. 3 Rapporti con il socio

Art. 4 Rapporti con la comunità

3.PARTE II -Norme comportamentali

Titolo I-Norme generali

Art. 5 Legalità, lealtà, correttezza e buona fede

Art. 6 Conflitto di interessi

Art. 7 Trasparenza

Art. 8 Riservatezza

Art. 9 Regali, compensi, altre utilità e forme di condizionamento

Art. 10 Utilizzo dei beni della società

Titolo II- Norme di comportamento nei rapporti con i fornitori e procedure di gara

Art. 11 Comportamento con i fornitori

Art. 12 Procedure di gara

Titolo III-Norme di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Art. 13 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Titolo IV- Norme di comportamento nei rapporti con altri soggetti

Art. 14 Partiti politici e sindacati

Art. 15 Organi di informazione

Art. 16 Partecipazione a eventi

Titolo V- Norme speciali per gli amministratori, i dirigenti e i responsabili di funzioni aziendali

Art. 17 Funzioni di guida e indirizzo dei comportamenti dei dipendenti e i collaboratori esterni

Art. 18 Trasparenza degli interessi

PARTE III Modalità di attuazione, controllo e monitoraggio

Art. 19 Diffusione e formazione

Art. 20 Segnalazione e tutela del segnalante

Art. 21 Controllo e vigilanza

Art. 22 Sistema Disciplinare- Rinvio

Art. 23 Interpretazione

1. PREMESSA

L’Azienda Multiservizi Forte dei Marmi Srl (di seguito anche “Azienda” o “Società”) è una società a totale partecipazione del Comune di Forte dei Marmi che opera secondo il modello dell’*in-house providing* e ha per oggetto l’erogazione di servizi di interesse generale, la produzione di beni e servizi strumentali all’attività degli enti soci, lo svolgimento di funzioni amministrative di competenza degli stessi e servizi e attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questi ultimi.

La Società è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in base al d.lgs. n. 231/2001, di cui il presente Codice Etico costituisce parte integrante, quale strumento che concorre a definire il livello di responsabilità sociale, etica e comportamentale, della Società.

In quanto società pubblica L’Azienda Multiservizi Forte dei Marmi s.r.l. unipersonale è tenuta anche a rispettare le norme della legge n. 190/2012, la quale, all’art. 1, comma 2-bis, prevede che il Piano nazionale anticorruzione di durata triennale (e aggiornato annualmente) costituisce atto di indirizzo, oltre che per le pubbliche amministrazioni, tra gli altri soggetti, per le società in controllo pubblico. Ciò rileva anche ai fini del presente Codice, come specificato nelle *Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche*, approvate da ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020. In particolare, in base al par. 14 delle stesse: «*le società a controllo pubblico e gli altri enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 sono tenuti a individuare misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. n. 190/2012 (sul punto si rinvia alla delibera ANAC n. 1134/2017, §3.1.1.) e a definire corrispondenti doveri di comportamento per i dipendenti. È necessario, infatti, che i presidi identificati in conformità alle indicazioni normative siano assistiti, ove possibile, da doveri di comportamento, pur nell’ambito del rapporto di lavoro di natura privatistica. In tal senso, occorre integrare i doveri di comportamento inseriti nel modello di organizzazione e gestione e nel codice etico eventualmente adottati ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con altri da definire in relazione alle misure di prevenzione della corruzione passiva*». A tal fine, «*gli enti pubblici economici, le società a controllo pubblico e gli enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 integrano i doveri di comportamento contenuti nel “modello 231” e nel codice etico con un’apposita sezione dedicata ai doveri di comportamento dei propri dipendenti diretti a contrastare fenomeni corruttivi ai sensi della l. 190/2012 ed elaborata sulla base dell’analisi dei rischi effettuata ai fini dell’adozione delle “misure integrative del modello 231” (l. 190/2012, art. 1, co. 2-bis)*».

Il presente Codice Etico, di seguito denominato «Codice», definisce quindi i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta adottati dalla Società, nell’ambito del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, e della legge 190/2012. Esso integra quanto prescritto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo cui è allegato e aderisce ai principi del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 e ne specifica e integra le prescrizioni.

PARTE I PRINCIPI GENERALI E DESTINATARI

Art.1 (Destinatari)

1. Il presente Codice si applica a:

- a) ai componenti dell'organo amministrativo (Amministratore Unico/ Consiglio di Amministrazione), in ogni decisione o azione relativa alla gestione della Società e all'attuazione dell'oggetto sociale;
- b) i componenti del Collegio Sindacale, nella vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- c) i membri dell'OdV nello svolgimento delle loro funzioni;
- d) i dirigenti e i responsabili delle varie funzioni aziendali, nel dare concreta esecuzione alle attività di direzione della Società, nella gestione delle attività interne ed esterne;
- e) i dipendenti;
- f) tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei e tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società, ovvero agiscono per conto della stessa sulla base di specifici mandati, complessivamente denominati “Destinatari Terzi”³

L'osservanza delle norme contenute nel Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per Dipendenti della Società, ai sensi dell'articolo 2104 del codice civile, nonché per i Collaboratori esterni delle stesse. L'adozione da parte di un Dipendente della Società di un comportamento che disattenda le suddette norme, costituisce, inoltre, violazione dell'obbligo dei lavoratori di eseguire con la diligenza i compiti loro affidati, assumendosene la personale responsabilità e attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL.

Art. 2 (Principi generali)

1. Il presente Codice ha lo scopo di garantire i principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'Azienda, mantenendo la sua affidabilità e la sua buona reputazione, che si realizzano anche assicurando un adeguato comportamento dei suoi dipendenti e componenti degli organi sociali, nel rispetto delle norme giuridiche vigenti e del presente Codice e comunque evitando qualunque condotta sconveniente.
2. Il Codice integra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed è strumento di prevenzione della corruzione, in attuazione della legge n. 190/2012, e di implementazione

³Nell'ambito di tale categoria possono farsi rientrare:

- tutti coloro che intrattengono con l'Azienda un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es. i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati);
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i professionisti in genere e i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es., i Medici Competenti e, qualora esterni alla Multiservizi Forte dei Marmi, i Responsabili e gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione);
- i contraenti, i partner e tutti i fornitori in generale.

della trasparenza, in attuazione del d.lgs. n. 33/2013. In tal senso il presente Codice e il Piano Triennale sulla Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si integrano reciprocamente.

3. L’Azienda, anche in ottemperanza al quadro d’azione delineato dall’Unione Europea e dell’Ocse, è impegnata promuovere, accrescere e sviluppare la propria responsabilità anche attraverso i principi etici e deontologici di cui al presente Codice.

4. I principi ai quali l’Azienda informa la sua attività, e che assumono particolare rilievo in considerazione del settore pubblico in cui opera, sono quelli di:

- a) *Legalità*. La Società agisce nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, che tutti i destinatari devono scrupolosamente osservare. Tale impegno è imprescindibile per l’instaurazione e il mantenimento di qualunque rapporto. Al fine di accertare il rispetto del suddetto principio, in caso di dubbio, deve essere interpellato il dirigente o il responsabile o comunque il superiore o l’Organismo di Vigilanza;
- b) *Correttezza, integrità ed onestà*. La Società opera altresì nel rispetto dell’etica professionale, dei regolamenti interni ed agisce in modo corretto e trasparente, evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre direttamente o indirettamente indebito vantaggio da altrui posizioni di debolezza o di non conoscenza altrui;
- c) *Imparzialità*. La Società, anche avuto riguardo alla sua natura pubblica, agisce perseguendo gli interessi generali della collettività, secondo gli indirizzi delineati dall’Organo amministrativo; nei rapporti interni ed esterni ripudia qualunque discriminazione basata sul genere, ivi compresa l’identità di genere e l’orientamento sessuale, l’etnia, la cittadinanza, le opinioni politiche, l’orientamento religioso, lo stato di salute dei destinatari e di qualunque soggetto con cui venga in contatto;
- d) *Assenza di conflitti di interessi*. La Società, anche avuto riguardo alla sua natura pubblica, agisce evitando qualunque ipotesi di conflitto di interesse anche soltanto potenziale. Pertanto, oltre a richiedere ai destinatari del presente Codice di attenersi scrupolosamente alla normativa sulla prevenzione dei conflitti d’interessi degli Amministratori e dipendenti, ivi comprese le norme sulle inconferibilità e incompatibilità anche successive, essa non assume decisioni volte ad avvantaggiare specifici interessi patrimoniali o finanziari dei propri Amministratori o dirigenti o dipendenti.
- e) *Trasparenza e completezza dell’informazione*. La Società è consapevole dell’importanza che un’informazione corretta sulle proprie attività riveste per le Pubbliche Amministrazioni ed i cittadini in genere. Pertanto, ferme le esigenze di tutela della riservatezza e della *privacy*, assicura il rispetto della trasparenza curando la veridicità, completezza e accuratezza dell’informazione sia all’interno dell’Azienda che nei rapporti con i soggetti esterni. Tutte le sue operazioni devono essere tracciabili e documentabili, dando adeguatamente conto del rispetto delle procedure seguite, della competenza di chi le compie e del rispetto delle direttive eventualmente ricevute da parte del soggetto o l’organo competente a impartirle e, ove necessario, del rispetto delle risorse stanziate dall’Organo di amministrazione o da altro soggetto competente;
- f) *Riservatezza e tutela della privacy*. La Società garantisce la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e tutela la *privacy*, nel rispetto della normativa vigente;

- g) *Tutela della salute.* La Società garantisce ambienti di lavoro sicuri, salubri e rispettosi della dignità individuale e non pone in essere alcuna attività di cui sia conosciuta la potenziale lesività per la salute dei propri dipendenti o degli utenti;
- h) *Tutela dell'ambiente.* La Società è impegnata nel sostenere e favorire lo sviluppo sostenibile, ponendo particolare attenzione alla salvaguardia l'ambiente. A tal fine non si limita al rispetto della normativa rilevante, ma si impegna, nei limiti di praticabilità e delle risorse disponibili, ad adottare le tecnologie più avanzate per la realizzazione dello sviluppo sostenibile e della transizione ecologica; si impegna altresì a valorizzare e tutelare il patrimonio culturale e paesaggistico nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie.
- i) *Professionalità e diligenza nei rapporti di lavoro.* La Società assicura una adeguata professionalità nello svolgimento delle proprie attività, attraverso la selezione e formazione dei propri dipendenti e collaboratori. Questi ultimi agiscono con diligenza e buona fede, nel rispetto delle norme vigenti, degli impegni contrattualmente assunti e del presente Codice, assicurando la massima collaborazione e la condivisione dell'alto valore sociale dell'attività dell'Azienda;
- j) *Economicità.* La Società garantisce l'economicità nella gestione delle risorse impiegate nell'erogazione dei servizi, tenuto conto del rispetto degli altri principi ai quali è informata la propria attività e nel rispetto di *standard* di adeguatezza fissati dall'Organo di amministrazione o da altro soggetto competente.

L'Azienda adotta apposite procedure volte ad assicurare che i valori e gli obblighi affermati nel presente Codice nonché nella normativa siano rispecchiati nei comportamenti concreti dei dipendenti e collaboratori della società.

Art. 3 (Rapporti con il Socio)

1. L'Azienda è società strumentale del Comune di Forte dei Marmi e pertanto i suoi obiettivi sono strettamente connessi a quelli del Socio.
2. La Società pone la massima attenzione alla soddisfazione del proprio Socio e degli utenti finali garantendo la più elevata qualità dei servizi prestati. La Società mira a garantire una risposta immediata, qualificata e competente alle esigenze del Socio.
3. Nei rapporti con il Socio, l'Azienda rispetta i principi di cui al presente Codice, avendo particolare cura di salvaguardare la piena trasparenza e accuratezza delle informazioni.
4. La circolazione delle informazioni tra la Società e il Socio, in particolare ai fini della redazione del bilancio e di altre comunicazioni, deve avvenire conformemente ai principi di veridicità, lealtà, correttezza, completezza, chiarezza, trasparenza, nel rispetto dell'autonomia di ciascuno e degli specifici ambiti di attività.
5. La Società fornisce con tempestività ed in modo completo le informazioni, i chiarimenti, i dati e la necessaria documentazione richiesti dal Socio.
6. Ogni informazione societaria rilevante deve essere comunicata con assoluta tempestività al Socio
e agli organi deputati al controllo sulla gestione.

7. Gli Amministratori e i Sindaci della Società hanno il dovere di partecipare assiduamente alle riunioni cui sono invitati ad intervenire dal Socio.

Art. 4
(Rapporti con la comunità)

1. L’Azienda, intende contribuire al benessere economico e alla crescita della comunità nella quale si trova ad operare attraverso l’erogazione di servizi di qualità, soddisfacenti e facilmente fruibili, avendo particolare cura di valorizzare tutte le potenzialità tecnologiche.
2. Nella consapevolezza della rilevanza dei servizi erogati e delle conseguenti responsabilità verso la collettività, la Società mantiene con le pubbliche Autorità relazioni ispirate alla piena collaborazione e alla trasparenza, nel rispetto dei valori contenuti nel presente Codice e nel PTPCT.
3. La Società eroga contributi ad associazioni ed organizzazioni individuate dall’Organo amministrativo sulla base delle domande ricevute e, in presenza di più domande per lo stesso contributo,¹ della conseguente graduatoria elaborata dall’Organo stesso, tenuto conto del budget a disposizione nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità e secondo quanto previsto nel regolamento che disciplina tali erogazioni.
4. La Società dovrà attivare la possibilità per gli utenti e cittadini di comunicare, in modo anonimo salvo quanto previsto dalla legge, comportamenti che si pongano in contrasto con i principi del presente Codice, con particolare attenzione alle esigenze di prevenzione della corruzione.
5. Con particolare riguardo alle risposte inoltrate tramite posta o posta elettronica vengono assunti come vincolanti i termini previsti dalla normativa vigente ovvero quanto previsto dai regolamenti e delibere del Socio.

PARTE II
NORME DI COMPORTAMENTO

Titolo I
Norme generali

Art. 5
(Legalità, lealtà, correttezza e buona fede)

1. I destinatari devono adempiere alle loro funzioni nel rispetto delle norme giuridiche vigenti e di quelle del presente Codice.
2. Essi devono comportarsi lealmente, secondo correttezza e buona fede, senza condizionamenti da parte di interessi particolari diversi da quelli che l’Azienda persegue.
3. Nessuna utilità, neppure per l’Azienda, può essere perseguita in violazione delle norme giuridiche vigenti e di quello del presente Codice o tenendo comportamenti non ispirati alla lealtà, correttezza e buona fede.

4. I destinatari pongono particolare cura nell’agire rispettando e valorizzando i principi ai quali la Società informa la sua attività anche al di là delle specifiche norme in materia.

Art. 6
(Conflitto d’interessi)

1. I destinatari non devono agire in conflitto d’interessi.
2. La fattispecie di conflitto d’interessi è integrata quando l’interesse perseguito nello svolgimento delle proprie funzioni per la Società può porsi in conflitto con interessi propri dell’agente o dei suoi prossimi congiunti o di persone alle quali il medesimo è legato da vincoli societari o associativi.
3. L’interessato che si trovi in una situazione di conflitto d’interessi, anche solo potenziale, deve darne immediata comunicazione all’Organo amministrativo, al RPCT e all’Organismo di Vigilanza, oltre che al dirigente o al responsabile del servizio competente. In ogni caso, deve astenersi dall’assumere qualunque decisione nella quale si trovi in conflitto d’interessi. Nel caso in cui chi è in conflitto, anche solo potenziale, debba dare mera esecuzione a una decisione assunta da altri è preferibile che ne venga sollevato e che l’esecuzione sia affidata ad altri. Ove questo non sia possibile o le circostanze indicano a non ritenere necessaria o opportuna la sostituzione, l’agente può comunque procedere, avendo particolare cura di agire in modo imparziale e disinteressato, sotto la vigilanza particolarmente attenta degli organi competenti e relazionando specificamente all’Organismo di Vigilanza circa le modalità con cui si è agito.
4. Coloro che si trovano in una situazione di conflitto d’interessi non devono fare alcuna pressione su altri destinatari affinché nell’esercizio delle funzioni che essi svolgono per la Società curino gli interessi particolari che agli stessi fanno capo. Costituisce una violazione particolarmente grave del presente Codice l’esercizio di qualunque forma di pressione su un soggetto in posizione subordinata.
5. Salvo l’integrazione di specifiche fattispecie di reato è considerato agire in conflitto d’interessi chi utilizza le informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi.
6. Al fine di evitare conflitti d’interessi i destinatari non possono ricoprire cariche o incarichi di qualunque genere (Amministratore, Sindaco, Revisore, Consulente) presso chi intrattiene rapporti contrattuali con l’Azienda o presso destinatari delle attività che l’Azienda compie in supporto al Socio.

Art. 7
(Trasparenza)

1. I destinatari operano nel rispetto del principio di trasparenza, al quale la Società informa la sua attività, assicurando la piena intellegibilità nell’assunzione delle decisioni o nell’esecuzione delle stesse.

2. La piena tracciabilità di ogni attività compiuta, anche attraverso adeguato supporto documentale, garantisce la possibilità di verificarne la effettiva correttezza alla luce della normativa rilevante e di quanto stabilito nel presente Codice.
3. Il dipendente comunica la propria adesione o appartenenza ad associazioni e Organizzazioni diverse dai partiti politici e i sindacati i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio.
4. Il dipendente comunica, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, i rapporti diretti o indiretti di collaborazione, a qualunque titolo, avuti con soggetti privati nei tre (3) anni precedenti dall'assegnazione medesima.

Art. 8
(Riservatezza)

1. I destinatari sono tenuti a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni, personali e aziendali, trattati in esecuzione dell'attività svolta e assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e protezione.
2. In particolare, rispetto alle informazioni di cui sono venuti in possesso, i destinatari devono:
 - evitare l'uso improprio o strumentale;
 - evitare l'utilizzo a vantaggio proprio e/o di familiari, conoscenti e terzi in genere;
 - proteggerle dall'accesso di terzi non autorizzati e impedirne la diffusione, a meno di specifiche autorizzazioni da parte dei soggetti di volta in volta competenti;
 - astenersi dal ricercare o cercare di ottenere da altri, quelle non attinenti la propria sfera di competenza o funzione.

Art. 9
(Regali, compensi, altre utilità e forme di condizionamento)

1. I destinatari del presente Codice non potranno:
 - ricevere alcuna forma di corrispettivo da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio o comunque per l'attività prestata per l'Azienda;
 - dare o ricevere per sé o per i propri conviventi, in qualunque forma, diretta o indiretta, regali, anche in forma di sconto, compensi, omaggi, ospitalità o altre utilità, salvo che il valore degli stessi non sia di importo particolarmente modico (e comunque non superiore a 100,00 euro) e non connesso allo svolgimento di specifiche prestazioni. Anche in queste ipotesi derogatorie del divieto deve essere comunque data comunicazione al responsabile Anticorruzione e all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001. Eventuali regali o altre utilità comunque ricevuti e che non possono essere restituiti sono messi disposizione della Società per essere devoluti a fini istituzionali.
2. In ogni caso, i destinatari non possono subire e devono scrupolosamente evitare qualunque forma di condizionamento da parte di terzi.

Art. 10
(Utilizzo dei beni della società)

1. I destinatari sono tenuti al rispetto dei vincoli posti dall’Azienda nell’utilizzo del materiale e delle attrezzature, ivi comprese le linee telefoniche e le connessioni alla rete internet, assegnate per ragioni di ufficio.
2. I destinatari devono rispettare, proteggere e custodire i beni e gli strumenti che sono loro affidati dalla Società in ragione del loro ufficio. Essi devono utilizzarli in conformità delle modalità previste, nell’esclusivo interesse sociale, con esclusione di qualunque fine o utilità personale.
3. L’Azienda adotta un regolamento destinato a normare il comportamento dei dipendenti sulla gestione delle attività informatiche.
4. I risultati dell’attività professionale (idee, invenzioni, programmi, affinamento di processi, miglioramenti etc.) di ogni dipendente e collaboratore, che non sia un consulente esterno o un destinatario di incarico professionale, sono di proprietà della Società.

Titolo II **Norme di comportamento nei rapporti con i fornitori e procedure di gara**

Art. 11 **(Comportamento con i fornitori)**

1. Nei rapporti con i fornitori e comunque con coloro che sono legati da rapporti contrattuali con la Società è fatto obbligo ai destinatari di attenersi alle disposizioni del presente Codice e osservare scrupolosamente le procedure interne.
2. I destinatari ed i fornitori devono collaborare al fine di fornire agli utenti servizi di alta qualità e che tutelino la sicurezza e l’incolumità.
3. In ogni caso, il PTPCT può prevedere norme maggiormente stringenti rispetto alla conclusione di contratti da parte della Società.

Art. 12 **(Procedure di gara)**

1. I soggetti coinvolti nell’espletamento delle procedure di gara hanno l’obbligo di:
 - favorire la massima partecipazione possibile alle procedure di selezione del contraente anche nel rispetto degli obiettivi prefissati, nonché una corretta e leale concorrenza tra i partecipanti;
 - consentire un adeguato riscontro dei criteri adottati e delle scelte compiute;
 - rispettare, in relazione alle informazioni acquisite in ragione delle attività e delle funzioni svolte, le disposizioni in materia di riservatezza stabilite nel Codice e dalla normativa vigente ponendo in essere tutte le cautele necessarie al fine di evitare divulgazioni, anche solo involontarie, nei confronti di qualsivoglia soggetto, di notizie riservate;
 - osservare scrupolosamente la normativa vigente e le procedure interne relative alla selezione e alla gestione dei rapporti con i fornitori;
 - adottare nella selezione delle eventuali aziende fornitrice, in possesso dei requisiti richiesti, criteri di valutazione oggettivi e trasparenti;
 - osservare e rispettare nei rapporti di fornitura le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste;

- ispirarsi ai principi di correttezza e buona fede nella corrispondenza e nel dialogo con il Comune di Forte dei Marmi e con i fornitori, in linea con le più rigorose pratiche commerciali.

2. Tutti coloro che partecipano alle Commissioni di gara devono operare con imparzialità e assumere determinazioni nel rispetto della normativa vigente e dei principi stabiliti nel presente Codice. Essi non devono in alcun caso partecipare ad incontri informali con soggetti interessati ad ottenere informazioni sulle procedure di gara in essere.

Titolo III

Norme di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Art. 13

(Rapporti con la Pubblica Amministrazione)

1. Le relazioni dei destinatari con la Pubblica Amministrazione devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza della normativa rilevante ed in particolare di quella antiriciclaggio, oltre che del presente Codice, e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'Azienda.

2. L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione sono riservati esclusivamente all'Organo amministrativo e ai dipendenti a ciò preposti o delegati.

3. In ogni caso, nel corso di una trattativa o di un rapporto, anche commerciale, con la Pubblica Amministrazione i destinatari si impegnano a non offrire direttamente o indirettamente opportunità di lavoro e/o commerciali o omaggi che non siano di particolarmente modico valore e di uso corrente a favore del personale della Pubblica Amministrazione coinvolto nella trattativa o nel rapporto, o a loro conviventi o parenti o affini fino al terzo grado.

4. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i destinatari devono osservare con particolare scrupolo i divieti di corrispondere o offrire, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o doni di qualsiasi genere ed entità.

Titolo IV

Norme di comportamento nei rapporti con altri soggetti

Art. 14

(Partiti politici e sindacati)

1. L'Azienda non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti o candidati.

Art. 15

(Organi di informazione)

1. I rapporti tra la Società ed i mass media in genere spettano esclusivamente all'Organo amministrativo e ai dipendenti espressamente delegati.
2. I destinatari del presente Codice non possono, pertanto, interloquire con i mass media a nome della Società senza l'autorizzazione all'Organo amministrativo e ai dipendenti espressamente delegati.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, nell'eventuale attività di comunicazione con l'esterno, anche attraverso l'uso dei social media, i destinatari del presente Codice hanno cura di evitare qualunque riferimento alla Società e di mantenere una condotta onorevole e di evitare espressioni sconvenienti.

Art. 16
(Partecipazione a eventi)

1. I destinatari che siano invitati per la Società e/o in rappresentanza della stessa a partecipare a convegni, congressi o seminari, o a redigere articoli, saggi o pubblicazioni in genere, sono tenuti ad ottenere la previa autorizzazione del direttivo Responsabile, fermo restando in ogni caso il rispetto di quanto stabilito dal presente Codice.

Titolo V

Norme speciali per gli amministratori, i dirigenti e i responsabili di funzioni aziendali

Art. 17
(Funzioni di guida e indirizzo dei comportamenti dei dipendenti e i collaboratori esterni)

1. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili di funzioni aziendali hanno l'obbligo di essere da esempio, espletando gli incarichi attribuiti con lealtà e correttezza e assumere una funzione di guida in conformità ai principi di condotta contenuti nel presente Codice; con il loro comportamento hanno il dovere di dimostrare ai dipendenti e ai collaboratori esterni che il rispetto del Codice di comportamento è un aspetto fondamentale del loro lavoro.
2. Essi devono altresì fornire adeguato supporto a dipendenti e collaboratori esterni in relazione all'interpretazione dei contenuti del Codice di comportamento e devono riferire tempestivamente all'OdV e se del caso al RPCT notizie ricevute circa i possibili casi di violazione del presente Codice. Ricevendo le suddette notizie si adoperano per impedire qualunque tipo di ritorsione.
3. In merito all'equa ripartizione dei carichi di lavoro gli amministratori, i dirigenti e i responsabili di funzioni aziendali devono considerare attentamente le eventuali deviazioni dovute alla negligenza di alcuni dipendenti e collaboratori esterni.
4. Le figure competenti devono controllare che l'uso dei permessi di astensione avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, evidenziando eventuali deviazioni e devono vigilare sulla corretta timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti, segnalando tempestivamente agli uffici preposti le pratiche scorrette; devono, altresì, controllare la regolarità e correttezza dell'adempimento del lavoro svolto dai dipendenti, verificando i limiti derivanti dalla normativa con particolare riferimento al doppio lavoro.

5. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili di funzioni devono porre particolare attenzione a che non si diffondano notizie non vere sull'organizzazione, sull'attività e sugli altri dipendenti e collaboratori.

Art. 18
(Trasparenza degli interessi)

1. Gli amministratori hanno l'obbligo di comunicare al Socio e all'OdV le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porli in conflitto d'interesse con le funzioni che svolgono.
2. I dirigenti e i responsabili di funzioni hanno l'obbligo di comunicare all'Organo di amministrazione e all'OdV le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porli in conflitto d'interesse con le funzioni che svolgono.
3. I suddetti obblighi sono da intendersi come ulteriori rispetto a quelli di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale previste dalla legge.

PARTE III
MODALITÀ DI ATTUAZIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO

Art. 19
(Diffusione e formazione)

1. Tutti i destinatari devono essere a conoscenza del presente Codice, oltre che del PTPCT e della normativa rilevante, ispirandosi alla massima valorizzazione dei principi ivi contenuti e osservando scrupolosamente i comportamenti ivi prescritti e astenendosi da quelli contrari alle suddette previsioni.
2. A tal fine, i Responsabili delle funzioni aziendali saranno di riferimento all'interno della propria struttura organizzativa per eventuali necessità di chiarimento e dovranno preoccuparsi della formazione e dell'aggiornamento dei dipendenti assegnati alle proprie strutture in materia di trasparenza ed integrità soprattutto con riferimento alla conoscenza dei contenuti del Codice, potendo altresì segnalare particolari esigenze nell'ambito della programmazione formativa annuale.
3. Ciascun dipendente o collaboratore esterno dovrà anche, nei confronti dei Terzi che entrano in rapporto con l'Azienda, esigere il rispetto delle disposizioni del Codice di comportamento nello svolgimento delle attività per le quali essi siano in relazione con la Società stessa.
4. Quando ne ravvisi l'opportunità e in ogni caso con cadenza regolare, l'Organo amministrativo, anche su proposta dell'OdV e/o dei Responsabili delle funzioni aziendali, organizza corsi di formazione e aggiornamento per migliorare la conformazione dei propri dipendenti e/o degli altri destinatari

Art. 20

(Segnalazioni e tutela del segnalante)

1. Tutti i destinatari devono collaborare all'osservanza del presente Codice, segnalando, in forma non anonima, ai propri superiori, se esistenti, oltre che in ogni caso all'OdV le eventuali possibili violazioni del Codice stesso oltre che di altre norme o prescrizioni rilevanti, nonché l'induzione alla violazione delle stesse. Nel caso in cui le violazioni possano concernere anche prescrizioni del PTPCT la segnalazione è inviata anche al RPCT. Ove richiesto i destinatari devono collaborare alla verifica delle violazioni, evitando di intraprendere iniziative individuali.
2. L'OdV riferisce all'Organo Amministrativo in ordine alle eventuali segnalazioni ricevute e alle eventuali situazioni anomale e propone possibili interventi e/o aggiornamenti.
3. In ogni caso è protetta la riservatezza del segnalante ed è assicurata con la massima cura l'assenza di qualsivoglia ritorsione, diretta o indiretta, nello scrupoloso rispetto della normativa di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179, recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"* e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 21 (Controllo e Vigilanza)

1. L'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo interno sono condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività d'impresa in coerenza con le regole e i principi del presente Codice. Tutti i destinatari sono chiamati ad assicurarne il massimo rispetto.
2. Presso l'Azienda è istituito, oltre al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per lo svolgimento delle funzioni indicate nella legge anche in relazione al presente Codice e a quelle ivi espressamente previste, un Organismo di Vigilanza (OdV) con il compito di assicurare l'applicazione del presente Codice.
3. L'Organismo di Vigilanza, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Codice, ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli ritenuti opportuni.
Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'Organismo di Vigilanza valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione sanzionabile del Codice.
In caso affermativo, segnala la violazione agli organi aziendali competenti; in caso negativo, trasmette comunque la segnalazione ai medesimi organi ai fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi, regolamenti o norme interne applicabili.

Art. 22 (Sistema disciplinare – Rinvio)

1. L’Azienda ha adottato un proprio Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal Codice Etico, dal Modello ex D.Lgs. 231/01, dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
2. Il tipo e l’entità delle sanzioni, descritte nel dettaglio nel “Sistema Disciplinare”, riportato nella Parte Speciale del Modello, sono variabili in relazione alla gravità dei comportamenti e tengono conto del principio di proporzionalità previsto dall’art. 2106 del codice civile.
3. In ogni caso le sanzioni verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL e dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

Art. 23
(Interpretazione)

1. L’Organismo di Vigilanza è competente a dirimere eventuali incertezze interpretative del presente Codice.